18

P E R

La Città di Aversa

Nella causa che ha colli suoi Casali, e colla Città di Napoli, che di Sovrano comando deve decidersi nella Reale Segreteria di Azienda, colla presedenza dell' Eccellentissimo Signor Direttore D. Giuseppe Zurlo, dal più rispettabile consesso della Magistratura

COMMESSARIO

Il Signor Presidente della Regia Camera D. Girolamo di Ambrogio.

BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI

Attuario Guerra.

Digitized by Google

UN accidente impreveduto ha tratto dall' oblio, in cui giaceva, la disgraziata causa della Città di Aversa, che, quantunque chiara, spedita, e ragionevole si fosse, la sola potenza de' suoi contradittori resa l' avea difficile, ed involuta. Fortunatamente la mano superiore della providenza, che regola il cuore de' Principi, nell' atto che ha ridonata la vita a questa quasi estinta contesa, l' ha rimessa al più venerando consesso dell' alta Magistratura, che dovrà giudicarla sotto gli auspicj di uno de' più rispettabili Ministri del Sovrano, e nello stesso sagro luogo della Real Segreteria. Animata da così fausti auspicj la Città di Aversa non ha altra sventura, che quella di essere affidata ad un assai debole difensore, ma la giustizia, che le appartiene, sarà l' animatrice della debole penna, che per lei imprende a scrivere, e giovandosi, senza taccia di plagio, de' pensieri, e delle fatiche di chi l' ha lodevolmente preceduto nella stessa difesa, procurerà di esporre con semplicità, e nettezza le sue ragioni, dopo avere riportato colla possibile precisione il

F A T T O.

LA Città di Averſa, di cui ſon noti i glorioſi natali ſenza entrare nelle favoloſe dicerie delle antiche Città, ſurſe ne' principj dell' undecimo ſecolo, formando una parte delle prime picciole Dinaſtie Normanne, che poi felicemente ſi riduſſero nella Monarchia, che cominciò a felicitare le Contrade di queſto Regno. Il diritto della Guerra, ed il valore de' ſuoi edificatori le fece acquiſtare tra le due emole contendenti Città di Napoli, e Capua un vaſto, e ricco Territorio, che un tempo era ſtato della diſtrutta Cuma, Linterno, e della ſpirante Atella. Or queſta Città formata avendo, poco dopo il ſuo naſcere, una parte della noſtra fioritiſſima Monarchia, dovendo ſopportare una rata de' pubblici peſi dello ſtato, non che quelli della propria ſua morale eſiſtenza, ſe ne adempì providamente, giuſta il ſiſtema quaſi allor generale del Regno, per mezzo de' diverſi dazj, che a ſuoi Cittadini tutti furono impoſti. Queſto ſiſtema fu praticato ſino a' principj del glorioſo governo dell' Auguſto Re Cattolico, quando l' anima grande di queſto Sovrano, intento ſempre al maggior bene de' ſudditi, volendo con egual preponderanza far ſentire il carico de' pubblici peſi dello Stato a tutt' i poſſidenti, e per eſonerare al poſſibile la Claſſe de' miſerabili, ſino allora oltremodo afflitta col vivere a gabella, venne a preſcrivere la general confezione de' Cataſti per tutte le Univerſità del Regno. Animata la Città di Averſa dal giuſto impegno di eſeguire gli ordini generali, fu pronta a chiamare in giudizio tutti gli Erarj de' ſuoi Caſali, che già da gran tempo trovavanſi infeudati, perchè eſibiſſero a nome degli utili poſſeſſori le riſpettive rivele, accompagnando alla domanda diverſi documenti, atti a dimoſtrare l' antico non interrotto poſſeſſo della ſua giuridizione civica territoriale sull' intiero agro, che perciò ſempre Averſano ſi è appellato (1). A viſta di tal do-

man-

(1) *Fol. primo a* 28. Atti di Martinelli.

Digitized by Google

manda la Regia Camera con ſuo decreto de' 28. Settembre 1753. venne a preſcrivere così: *Quod moneantur partes ad audiendam proviſionem faciendam per Regiam Cameram ſuper omnibus deductis in memoriali Univerſitatis Civitatis Averſæ, & interim, citra præjudicium omnium, & quorumcumque jurium partium prædictarum, cives Civitatis Averſæ, loca pia, Monaſteria, Eccleſiæ, & omnes Eccleſiaſtici ejuſdem Civitatis faciant eorum revelationes in Civitate prædicta, pro omnibus bonis per eos poſſeſſis in toto territorio Averſæ, & Caſalium; & pariter liceat eidem Civitati appretiare bona prædicta, & procedere ad ea quæ incumbunt pro ultimatione cataſti ad normam Inſtructionum Regiæ Cameræ* (2).

Siffatta domanda, ed un tal decreto allarmando i Baroni poſſeſſori de' Caſali, onde ſuſcitarono opportunamente la contradizione delle Univerſità de' lor feudi, che immantinenti produſſero varj gravami, e queſti diſcuſſi ſotto il dì 17. Dicembre del detto anno 1753., fu dalla Camera preſcritto: *Quod cum effectu exequatur, & debitæ executioni demandetur decretum latum ſub die 28. elapſi menſis Septembris, ac proinde omnia innovata contra formam citati decreti reducantur ad priſtinum. Verum ad ſervandam æqualitatem cives Caſalium, loca pia, & omnes Eccleſiaſtici Caſalium prædictorum ſolvant taxam Cataſti pro omnibus bonis per eos poſſeſſis in toto territorio Civitatis Averſæ, & Caſalium, in eodem Caſali ubi incolatum faciunt, & loca pia prædicta ſint ſita* (3).

Non ſi acchetarono i Caſali a ſiffatte deciſioni, che anzi gli utili poſſeſſori di eſſi per lo più Patrizj Napoletani, conoſcendo di non baſtare alle loro idee l'oppoſizione delle ſole Univerſità de' lor feudi, fecero uſcire in campo la Città di Napoli, che facendoſi garante de' ſuoi Cittadini poſſeſſori della maggior parte dell'Agro Averſano, ſoſtenne, che queſti non doveſſero eſſere collettati per la promiſcui-

(2) *Fol.* 210. di detti Atti.
(3) *Fol.* 225. di detti atti.

tà, che ſi diſſe eſſere ſempre interceduta tra Napoli, ed Averſa, onde la immunità de' Cittadini Napoletani ſi faceva naſcere. Di queſto diverſivo forenſe opportunamente promoſſo fu formato un proceſſo ſeparato, e mentre i Caſali, coſcii pur troppo della verità, non ſi oppoſero alla domanda di Napoli, che veniva a comprendere implicitamente l'unità del territorio tra Averſa, e i Caſali, e formalmente da tutt'i poſſeſſori particolari Napoletani venuti in giudizio ſi allegava contro de' Caſali per arreſtare il corſo delle lor taſſe, venne la Città d' Averſa, ed a rimuovere queſt' oſtacolo, congregataſi in publico parlamento, conteſtando di non eſſere mai interceduta l' aerea vantata promiſcuità, venne *quatenus opus* a farne il formale ſcioglimento.

Le lagnanze de' Caſali avverſo i rapportati decreti del doppio particolar Cataſto della Città, e de' Caſali preſcritto dalla Regia Camera formando un particolare proceſſo, e la domanda della Città di Napoli, e diverſi ſuoi Cittadini, che promovevano la immunità figlia della promiſcuità vantata, formando altro proceſſo ſeparato, furono nello ſteſſo giorno propoſte nel Tribunale della Regia Camera, e meritarono le ſeguenti riſoluzioni ſotto il dì 18. Agoſto 1755. *Quod citra præjudicium decretorum, & Inſtructionum Regiæ Cameræ Univerſitas Civitatis Averſæ, & Univerſitates Caſalium ex cauſis in Regia Camera diſcuſſis conficiant unicum cataſtum juxta inſtructiones, in quo cataſto deſcribantur, & taxentur tam bona civium dictæ Civitatis, & Caſalium, quam exterorum poſſidentium bona in toto territorio dictæ Civitatis, & Caſalium, & unciæ liquidandæ repartiantur inter prædictam Civitatem, & Caſalia pro numero Foculariorum reſpective, & hoc intelligatur pro oneribus Regiæ Curiæ debitis tam ordinariis, quam extraordinariis tantum, reſpectu vero onerum particularium cujuslibet Univerſitatis, quælibet Univerſitas conficiat taxam particularem juxta ſtatus reſpective diſcuſſos in tertia aula, & circa modum exactionis faciendæ Magnificus a ſecretis di-*

dictæ Aulæ, perfecto Cataſto prædicto, conficiat repartimentum hoc ſuum (4).

Viſis inſtantia præſentata pro parte Civitatis Averſæ fol. 499. *& copia Parlamenti celebrati ſub die* 3. *Junii* 1754., *ne omnibus actis per Dominum Militem U. J. Doctorem D. Nicolaum Zigari Regiæ Cameræ Summariæ Præſidentem, & Commiſſarium, factaque per eundem de contentis in eis relatione in dicta Regia Camera coram Illuſtri Marchione Domino D. Balthazarre Cito Locumtenente, aliis Dominis Præſidentibus ipſius, audito Domino Fiſci Patrono, fuit per Cameram ipſam conſenſu proviſum, & decretum, prout præſerti decreto decernitur, & providetur: ſolata Promiſcuitate, Cives Neapolitani bonatenentes in territorio Civitatis Averſæ, & Caſalium ſolvant bonatenentiam, uti ceteri exteri bonatenentes hoc ſuum* (5).

Quanto il primo decreto con troppa ſenſatezza profferito incontrò il gradimento de' Caſali, per cui, non eſſendoſi avverſo del medeſimo prodotto gravame, fu meſſo ad eſecuzione con eſſerſi formata la taſſa, ed il ratizzo, che quindi cominciò ad eſiggerſi; tanto l'altro decreto incontrò la più alta ripugnanza della Città di Napoli, che produſſe avverſo di quello il rimedio della reſtituzione *in integrum*, ma diſcuſſo un tal rimedio nel dì 7. Gennaro 1758. dalla Regia Camera con cinque Conſiglieri aggiunti, ſi diſſe *non eſſe deferendum reſtitutioni in integrum petitæ pro parte dictæ Civitatis Neapolis* (6).

Non ſi acchetò la Città di Napoli a viſta del giudicato, che cogli accennati due decreti eraſi formato; doppio gravame ideò ella di produrre, e di reclamazione, e di nullità, ma queſti furono dalla gravità del Tribunale, come ſi conveniva, rigettati, ed eſcluſi. Queſto giuſto rifiuto diè motivo alla diſputa, che ſi fece opportunamente forgere per diſtogliere l'eſecuzione del giudicato: ſe cioè doveſſe alla Città di Napoli accordarſi il ſecondo richiamo, e qual foſ-

(4) *Fol.* 318. di detti atti.
(5) *Fol.* 509. Atti tra Averſa; e Napoli, *vol.* 2.
(6) *Fol.* 562. *dict. proc.*

Digitized by Google

ſe la vera interpetrazione del beneficio accordato a' minori coll' editto, qual ne foſſe la pratica del foro in ſimili rincontri. Non baſtò a calmare la diſputa la legge generale del Re Cattolico del 1759. per la pronta, ed eſatta eſecuzione del giudicato, sradicando l'antico abuſo del ſecondo rimedio aſſai francamente fin' allora accordato, anche a coloro, che vantar non potevano privilegio alcuno. Dietro la maſſima inſiſtenza fu ſolamente rimeſſo alla Real Camera per iſtruzione Sovrana la cognizione per articolo generale di queſta diſputa, ma queſto non dovea, ne' potea ſoſpendere lo ſpedito corſo della legge generale. E di fatti, occorſa in più rincontri la ſteſſa controverſia per la Città dell' Aquila, per le Univerſità di Ferrazzano, e Mirabella, per i PP. Domenicani di Taverna, e per lo Principe d' Angri, e Duca di Maddaloni allora minore, fu ſempre, previe conſulte de' Tribunali ove reſpettivamente le accennate controverſie pendevano, uniformemente riſoluto, che non doveſſe ſoſpendere il corſo del giudicato la pendenza dell' articolo generale, che per ſola ſovrana iſtruzione eraſi alla Real Camera riméſſo.

Tediata ſommamente Averſa dall'oſtacolo, che vedeva frapposto al giudicato, ed animata dagli additati eſempj, ricorſe anch'ella alla Clemenza del Sovrano, implorando, che metter ſi doveſſe ad effetto il giudicato da eſſa ottenuto. Queſta ſupplica fu rimeſſa alla Camera per conſulta, ed eſſendo ſtata dal Tribunale giuſtamente appoggiata, S. M. con Real carta de' 18. Settembre 1778. ne ordinò l'eſecuzione. In viſta di che dal Preſidente Torelli Commeſſario per eſecuzione del giudicato fu fatto decreto di pagamento contro de' Napoletani, e fu commeſſa all' Attuario del negozio l' eſecuzione per farſene quindi il ripartimento dalla Regia Camera preſcritto. Non ſi arreſtò la Città di Napoli dal propoſto impegno, e dolendoſi al Real Trono di non eſſere ſtata inteſa, allorchè la Camera aveva fatta la ſua conſulta, le riuſcì di ottenere la ſeguente Sovrana riſoluzione = *Avendo il Re riſoluto ſul nuovo anneſſo ricorſo della Città di Napoli, che la Camera della Sommaria ſoſpen-*

ſpenda di dar eſecuzione alle Sovrane riſoluzioni per la pendenza fra la Città di Napoli ricorrente, e ſul termine di 2. meſi faccia relazione. Non fu però pienamente eſeguito il Sovrano comando, perchè il termine prefiſſo traſcorſe di molto, e la relazione non fu fatta, ed intanto riuſcì alla Città di Napoli con altra Real carta dell' anno ſeguente, che una tal pendenza, cioè l' ordinata relazione ſi trattaſſe coll' intervento di cinque Conſiglieri aggiunti, che colla ſteſſa Real Carta furono deſtinati.

Nel proporſi l' affare in Regia Camera avvenne, che l' Avvocato di Averſa tediato dalla lungheria, cui l' aſtringea il raggiro, ed i maneggi della Città di Napoli, e ripoſando ſugli allori della giuſtizia, e della ſantità del giudicato, ebbe l' imprudenza di conſentire a nome della ſua Clientola, che il ſecondo rimedio preteſo dalla Città di Napoli ſi riceveſſe, e ſe ne paſſaſſe alla diſcuſſione. Queſto conſenſo fatale, di cui fra poco caderà in acconcio eſaminarne il merito, ed il valore, produſſe l' eſito più infelice, giacchè contro ogni aſpettativa ſi vidde roveſciare il giudicato, e contro l' ordine de' giudizj, e'l diritto manifeſto fu ſoggettata a termine ordinario la controverſia, e colla più inudita franchezza venne il Tribunale, entrando in coſe tutte ſeparate, e diſtinte, a fare il ſeguente decreto: *Nullitates obſtare, ac proinde ſuper omnibus prætenſis, & deductis, tam per hanc fideliſſimam Civitatem Neapolis, quam pro parte Civitatis Averſæ, & Caſalium; ac etiam ſuper unitate, & ſeparatione Territorii Civitatis Averſæ, & Caſalium in biduo audiantur partes, & interim unaquæque Univerſitas tam Civitatis Averſæ, quam Caſalium conficiat proprium cataſtum, & reſpectu Civium Neapolitanorum non exequatur niſi viſo exitu termini, etiam ad inſtantiam cujuſque Univerſitatis.*

Di queſto decreto, che formò la pubblica ſorpreſa, il Fiſco ſi riſerbò le ſue giuſte doglianze, e la ſagrificata Città di Averſa fu nell' obbligo di richiamarſene colla reſtituzione *in integrum*, non già perchè ne foſſe biſogno, ma unicamente per frenare il corſo dell' ulteriore ſua ruina. Queſto gra-

gravame appunto dopo un lungo ſilenzio, ſolita funeſta conſeguenza degli affari de' Corpi Morali, che con lentezza, ed oſcitanza ſi trattano, dal ſolo braccio potente della Providenza, che veglia ſul cuore de' Principi, e ne anima le azioni, ſi è veduto ravvivato, e queſta cauſa, rimeſſa all' eſame di un riſpettabile Conſeſſo forma l' oggetto della pubblica attenzione, e de' giuſti voti della Città di Averſa, le cui ragioni ſoſtenendo, ſi ſtima dopo la fedele ſpoſizione del fatto analizare i ſeguenti aſſunti.

Il decreto in quiſtione non ſuſſiſte per fatto, e per diritto, e quando mai per ſola ipoteſi voleſſe ammetterſene la ſuſſiſtenza, non può ſe non meritare l' aſſoluta rivoca; e comechè contiene eſſo due parti, una riguardante l' intereſſe di Averſa, contro la Città di Napoli, e l' altra quello di Averſa contro de' ſuoi Caſali, così due diverſi Paragrafi ſi formeranno, ne' quali partitamente ſi farà la diſamina dell' una, e dell' altra controverſia ſecondo le loro particolari vedute.

§. I.

Ragioni di Averſa contro la Città di Napoli.

OGni decreto può eſſere riguardato circa la ſua ſuſſiſtenza, o dalla banda de' Giudici, che l' han proferito, o della coſa, che ſi è con eſſo riſoluta, e deciſa, ed in queſto ſecondo aſpetto alla giuſtizia, ed all' ordine dee corriſpondere. Nel caſo preſente però trattandoſi di un decreto, che non in prima iſtanza veggaſi proferito, ma dopo un ſolenne giudicato, ſorge per eſſo una novella veduta di articolo pregiudiziale, ſe cioè poſſa queſto meritar ſuſſiſtenza legale, onde ſia ſuſcettibile di diſcuſſione, o pure non debba attenderſi in conto alcuno. In queſto aſpetto ſarà agevol coſa il dimoſtrare, anzi n' è inutile la dimoſtrazione, mentre è da per ſe una verità conoſciuta che il giudica-

dicato non ammette diſputa, e che canonizato dalla pubblica ragione forma la baſe ſolida della vera ſicurezza civile, che unicamente all'ombra del Trono può goderſi, e ſotto gli auſpicj di un Religioſo Magiſtrato. Aſſomigliaſi eſſo alla Legge, ed alla verità, alle quali non può, nè deve contradirſi, e ceſſa in viſta di eſſo la giuridizione del Giudice, che non può paſſar oltre. Il Giureconſulto *Ulpiano nella leg.* 55. *Dig. de Re Judicata* così ci avverte: *Judex poſtquam ſemel ſententiam dixit, poſtea Judex eſſe deſinit, & hoc jure utimur, ut Judex, qui ſemel, vel pluris, vel minoris condemnavit, amplius corrigere ſententiam ſuam non poſſit; ſemel enim male, ſeu bene officio functus eſt.*

Queſto aſſunto non ſi nega ſicuramente dagli ſteſſi contradittori, ma unicamente può promuoverſi il dubbio, ſe foſſe competuto alla Città di Napoli il ſecondo rimedio, onde ad un novello ſperimento de' ſuoi diritti foſſe abilitata.

Lunga, e nojoſa ſarebbe la diſamina di queſto articolo, che per altro è ſtato trattato da molti felici ingegni, ma ſembra inutile il volerſi approfondare a fronte dell'eſpreſſa legge generale del 1759. dell'Auguſto Re Cattolico, ed alla prattica coſtante del Foro autorizata dalla Suprema Poteſtà, per cui in ogni rincontro ſi è denegato ogni ſfogo ulteriore contro del giudicato.

Per eſcludere però la contraria intrapreſa, quando anche ſi voleſſe ammettere, che nell'editto de' minori foſſero le Univerſità compreſe, pure potrebbe altercarſi, ſe non eſſendo il Corpo, ma un riſtretto numero d'individui intereſſato, poteſſer queſti godere il privilegio del Corpo, quando non ſiano collegialmente intereſſati. Quello che è certo però, che ogni privilegio dalla legge ſi accorda a riverbero della miſeria, e debolezza fiſica, o morale delle perſone, e quì nel caſo preſente vorrebbeſi far godere a potenti Baroni, ed a ricchi poſſeſſori de' fondi ſiti nell'Agro Averſano. Ogni privilegio però, che in ſoccorſo delle deboli perſone dalla legge ſi accorda, non può, nè deve venire a colliſione di un egual diritto, che il collitigante po-

poteſſe vantare, e ceſſa con ragione ogni privilegio, quando i due contendenti ſono egualmente privilegiati, per cui preſcindendo di quanto potrebbe dirſi contro la Città di Napoli, che difendendo un piccol numero de' ſuoi potenti Cittadini, non poteſſe godere del vantato privilegio, è certo, che non poteva mai uſarne contro l' Univerſità di Averſa, e ſuoi Caſali egualmente com' eſſa privilegiata.

L' unica ancora ſagra a potere oſteriormente giuſtificare il decreto in quiſtione potette eſſere il conſenſo preſtato dall' Avvocato della Città di Averſa, col quale l'ammiſſione, e diſcuſſione del gravame fu abbonata. Ma chi non vede quanto vacillante appoggio eſſo era per giuſtificare un'atto contrario alla legge, e moralmente impoſſibile ad eſeguirſi? E qual conto dovea farſi di quel conſenſo dettato dalla ſola imbecillità, e mancante delle neceſſarie facoltà? Chi non ſa, che l' Avvocato non può pregiudicare il ſuo Cliente, e che lo ſteſſo Procuratore, quantunque *dominus litis* ſi reputi dalla legge con qualunque eſteſo mandato, è in certi caſi limitato dalla preciſa obbligazione del mandato ſpeciale? Ma una Univerſità, che contendeva, non poteva neppur per mezzo de' ſuoi Reggimentarj, ma con un ſolenne parlamento abilitare il ſuo Procuratore a preſtare un così importante conſenſo. *Nulli permittitur*, dice il *Giureconſulto Ulpiano L. 3. Dig. Quod cujuſcumque Univerſitatis nomine, Nomine Civitatis experiri, niſi ei, cui lex permittit; aut, lege ceſſante, ordo dedit cum duæ partes adeſſent, aut amplius quam duæ.*

Quello però, che fa vedere l' irregolarità del decreto, e la ſua aſſoluta legale ineſiſtenza, quando tutto il ſuo appoggio debba riſonderſi al conſenſo, va a rilevarſi dalla ſeguente riflеſſione. Nella cauſa era intereſſata la Città di Averſa, ed i ſuoi Caſali; or queſti lungi di formar con quella una ſola difeſa, erano anzi per accorto progetto della Città di Napoli tra loro in ſomma ſtizza, e contradizione. Queſti non ſolo non ebbero un imprudente Avvocato, che per eſſi aveſſe conſentito, ma non erano neppure in giudizio formalmente inteſi, e potrà dirſi, che la loro ragio-

Digitized by Google

gione potea rimaner prègiudicata dall'inutile conſenſo dell'Avvocato della Città di Averſa. Ecco dunque per ogni banda ineſiſtente il decreto, di tal che non farebbe meſtieri di paſſare ad ulteriore diſamina per vederlo diſtrutto, ma perchè trionfi di tutto punto la ragione, ſi paſſa al ſecondo aſpetto, come ſe eſiſtente foſſe per legge il decreto per moſtrarne l'irregolarità.

La prima analiſi caderà ſopra de' Giudici, che lo proferirono, che ſicuramente non avevan giuridizione, e mancavano di facoltà, come va a dimoſtrarſi. Nel recito de' fatti ſi è accennato, che dopo formatoſi dalla Regia Camera il giudicato, mentre la Città di Napoli faceva tutt'i ſuoi ſforzi per veder ricevuto il ſuo ſecondo rimedio, e mentre pendeva nella Real Camera per ſola iſtruzione Sovrana l'articolo, che già Sovranamente colla legge generale era ſtato deciſo a pro del giudicato, la Città di Averſa animata dagli eſempj di ſopra rapportati, implorò anch'ella dal Real Trono una ſimile riſoluzione, e dietro la favorevole conſulta della Regia Camera ne riportò la Sovrana approvazione. Or mentre queſta mettevaſi ad effetto, la Città di Napoli, allegando a piè del Real Trono di non eſſere ſtata inteſa dalla Regia Camera, pria di fare la ſua conſulta, impetrò, ed ottenne Real Carta ordinante, che, ſoſpeſa l'eſecuzione del Sovrano precedente Reſcritto, doveſſe il Tribunale, ſentendo la Città di Napoli, fare novellamente la ſua relazione, e quindi ottenne, che in queſta emergenza interveniſſero i cinque Conſiglieri aggiunti. Ecco a buon conto l'incarico della Camera cogli aggiunti riſtretto, e limitato a conſultare ſoltanto il Sovrano ſulla ſupplica avanzata dalla Città di Averſa, ſe cioè, pendente ancora la deciſione dell'Articolo generale, poteſſe eſeguirſi il precedente giudicato della Camera. Or in queſta occaſione accadde lo ſventurato conſenſo dell'Avvocato di Averſa, ed in viſta di queſto ſolo la Camera, e gli aggiunti ſi credettero nel diritto di decidere l'articolo principale. Quello però, che formar dee maggior ſorpreſa ſi è, che non trattavaſi già di un punto, cui il ſolo conſenſo dell'intereſſato baſtava

Digitized by Google

ſtava per rinunziare, ma trattavaſi di un punto di pubblico diritto con una eſpreſſa legge del Sovrano in contrario, per cui una novella legge vi voleva per abilitare il Magiſtrato. Si ſa, che per legge il conſenſo di un litigante può rendere competente un giudice, che ſarebbe incompetente, ma non può mai prorogare la giuridizione nel Magiſtrato di cui aſſolutamente mancaſſe: può il Militare per effetto di ſuo conſenſo rendere competente il Magiſtrato, che per i ſoli Pagani aveſſe giuridizione, ma non può il litigante conſentire, che il S. C. ſpediſca un preambolo, o faccia una dichiarazione di Feudalità, perchè manca eſſo di giuridizione, che peculiarmente è accordata alla G. C., ed alla Regia Camera. Aveva allora il Tribunale della Camera cogli aggiunti riportata limitatamente dal Sovrano la giuridizione per far la conſulta, ma non a decidere dopo il giudicato, ed il conſenſo dell' Avvocato di Averſa non poteva mai abilitare i Giudici in quello, per cui aſſolutamente mancavano di giuridizione. Ecco a buon conto una manifeſta nullità del decreto, che produce la ſua legale ineſiſtenza dalla banda de' Giudici, che lo proferirono.

Ma ſuppoſto per poco contro il buon ſenſo, e contro il diritto, che i Giudici per effetto del conſenſo aveſſero acquiſtata la giuridizione, pure queſta ſarebbe ſtata limitata per lo ſolo intereſſe di Averſa, che aveva conſentito, ma non già per quello de' Caſali, che non erano ſtati per anco inteſi. Ma quello, che rende aſſolutamente inſoffribile l' eccеſſo commeſſo dai Giudici in aſſumerſi una giuridizione, che non avevano, ſi è che la Camera, e gli aggiunti quando ſi aveſſer potuto credere abilitati dal riferito conſenſo della Città di Averſa, e ſotto eſſo comprendere moſtruoſamente anche l' intereſſe de' Caſali, pure potevano al maſſimo giudicare la ſola cauſa dell' immunità preteſa da' Napoletani contro Averſa, ed i ſuoi Caſali, ma non mai potevano entrare nella diſputa particolare tra Averſa, ed i Caſali ſteſſi già ſinodalmente deciſa, e per eſpreſſo conſentimento delle parti paſſata in giudicato. Tanto però dove-

va

va farsi per render compiuta l' irregolarità ; la sola Città di Napoli aveva ottenuta la grazia di riesaminarsi *ex integro*, con essere intesa, la già fatta consulta della Regia Camera, e per questa emergenza erano a sua petizione dati gli aggiunti ; Una controversia tutta divisa, e particolare in processi separati, e distinti, in diverse banche fabricati eras quella, che vertiva tra Aversa, ed i suoi Casali per la unità, o divisione di Territorio, onde in ogni caso mancava ne' Giudici tutti, e negli aggiunti per questo articolo la giuridizione.

Nè giova in contrario quanto si allega, di essersi cioè dalla Regia Camera dopo la decisione dato conto a S. M., e che essendosi Sovranamente replicato di rimaner intesa, questo basti a sanare ogni vizio della decisione. Mancando assolutamente i Giudici di giuridizione dovevan prima di decidere implorare di essere abilitati a far quello, che assolutamente far non poteano; l'atto era sicuramente nullo senza l'abilitazione; o tutt' al più dovea la Camera rassegnare a S. M. fedelmente quanto era occorso, far nota la sua inabilità, e mancanza di giuridizione, far noto il confesso dell' Avvocato di Aversa, sulla cui erronea base si credettero abilitati; doveasi far noto, che si era anche decisa la causa tra Aversa, e i Casali, che in separato processo erasi già giudicata, e dopo tutte queste ingenue confessioni sopravvenendo la Sovrana approvazione potrebbe dirsi, che le sue supreme facoltà avesser potuto sanare ogni vizio della notoriamente nulla decisione. Ma tutt' altro fece la Camera, passando solamente a notizia del Sovrano la già fatta decisione, il che non potea mai bastare per sanatoria de' manifesti difetti della medesima. Ecco a buon conto in ogni aspetto inesistente per legge il decreto, che placidamente venne a rovesciare due giudicati.

Ma per rendere compiuta la dimostrazione giova di far conoscere, che anche supposta in tutte le ipotesi favorevoli la sussistenza del succennato decreto, esso debba di tutto punto rivocarsi come contrario al diritto, ed alla prattica del Foro, nè poggiato sul fatto, che per fondamento delle sue ragio-

ragioni si assumeva dalla Città di Napoli. L'azione istituita da Aversa riguardava il pagamento della tassa della bonatenenza contro de' Cittadini Napoletani ; questa per sua natura era efecutivissima, e spedita, essendo fondata sugli ordini generali per la formazion de' Catasti , ed appoggiata dalla civile, e naturale giustizia, che, dovendosi sopportare i pesi dello Stato corrispondentemente alle proprie facoltà, era ben giusto, che ciascun possessore de' fondi dovesse pagare la sua rata, e restando quelli incaricati ad ogni Università, doveano tutt' i possessori del Territorio di quella supportarne egualmente il peso. Or in questi termini riguardata la controversia non poteva, se non esecutivamente decidersi contro de' Napoletani ; ma a quest' azione chiara spedita, e giusta la Città di Napoli opponeva, ch' essendo promiscuo il Territorio tra le due Università, non potessero per effetto delle istruzioni Catastali esser astrett' i suoi Cittadini a pagamento alcuno. A questa vana, ed insussistente eccezione replicò col fatto la Città di Aversa, che congregata in pubblico Parlamento dopo aver contestato di non essere mai vissuta in promiscuità colla Città di Napoli, a maggioranza di cautela soggiunse, che quando mai questa tra loro fosse interceduta, intendeva di tutto punto prosciogliersene, come in fatti se ne scioglieva, anche attenta l' assoluta ineguaglianza, ed ingiustizia della pretesa promiscuità. Non contenta però la Città di Napoli di questa sola eccezione , e conoscendo quanto debole appoggio ella fosse, e con quanto poco potesse schermirsene la Contraddittrice, si pensò di vestirla in altre forme, ed ora vantando un privilegio, talora allegando l' osservanza di ferre secoli della pretesa franchigia, che potea far supporre ogni buon diritto; e talora in fine vantando una promiscuità più stretta, a creder suo, di filiazione cioè, si suppose, che Aversa fosse surta su del suolo proprio della Città di Napoli, dacchè si facea sorgere una società indissolubile, a modo, da non potersi Aversa far indietro dallo stato, in cui era.

Sif-

Siffatte eccezioni però non potevano, nè dovevano meritare l'attenzione del Magiſtrato, mentre, ſe è canone in diritto, che ciaſcuno non debba ignorare la cauſa di ſua poſſeſſione, così dal vederſi l'incertezza del litigante nell' allegare il ſuo titolo, queſto ſolo baſta per dimoſtrare l'aſſoluta debolezza di ſue ragioni. Anzi è notabile, che la variazione del titolo in giudizio danneggia ſommamente l'allegante, perchè ſmentiſce ogni ſua poſizione. Ecco perchè ſiffatte eccezioni a fronte di un' azione ſpeditiſſima non potevano mai eſſer produttive di alcun buono effetto, ma tutto al più quando, nè la moltiplicità di eſſe, nè anche la contradizione ſi foſſe creduta di oſtacolo a chi l'eccezion produceva, potea, giuſta la notoria prattica del foro, non interrompendoſi il dovuto corſo dell' azione, darſi termine alla ſola eccezione. Queſto però non ſi fece col decreto, e confondendo le inutili eccezioni colla chiariſſima azione, ſi fece di tutto un faſcio con ſoggettarſi a termine ordinario.

Ma perchè più dappreſſo ſe ne conoſca l'ingiuſtizia, uopo è dipartitamente eſaminare l'eccezioni, perchè moſtrandoſene l'aſſoluta inſuſſiſtenza, ſi farà compiutamente vedere, che dal Magiſtrato non ſi doveano attendere. Si allegava l'eſenzione goduta per ſette ſecoli, ed al titolo ſpecioſo del tempo ſi attaccava anche un privilegio, che ſi volea ſupporre dalla goduta immunità. Ma di privilegio non occorrea parlarſi, sì perchè quello della Cittadinanza Napoletana può giovare unicamente per i Capitali, ed ogni altro privilegio, giuſta le iſtruzioni, non ſi può, nè ſi deve attendere. Nè il tempo quantunque lunghiſſimo potea mai far giovamento alla pretenſione de' Napoletani, perchè queſto non aveva altro fondamento, che quello di non eſſerſi per lo più in Averſa viſſuto a Cataſto, e che in tre antichi alliſtamenti formati in quella Univerſità i Napoletani non ſi vedevano, come gli altri eſteri annotati. Molto meno dal laſſo di tanto tempo poteaſi opportunamente da' Napoletani ricorrere alla preſcrizione, giacchè la preteſa immunità non avea mai avuta la contradizione di Averſa, che anzi quella vivendo ſempre a gabelle, non avea mai preteſo di

aſtrin-

aſtringere gli eſteri poſſidenti al pagamento di taſſa alcuna. E poi trattandoſi di atti meramente facoltativi, qualunque preſcrizione non è mai atta a privare taluno del ſuo diritto, che naturalmente, e con giuſtizia ſe gli appartiene. E quì cade in acconcio di rapportare una dottrina del *De Marinis* nella ſua *Riſoluzione* 63., che pare aſſolutamente ſcritta al caſo dell'eccezione che ſi ſta confutando: *Hoc jus certum, eſt eſſe meræ facultatis Univerſitatis, ſi velit per gabellas, vel per Cataſtum vivere. Quare, dum in præteritum vixit per Gabellas, ſua non intererat, quod exteri ſolvant, vel non pro bonis ſitis in ſuo Territorio in loco habitationis. At dum ad præſens eligit vivere per Cataſtum, nulla contra immunitatem illam opponi poteſt præſcriptio, ſive ad iſtantiam Caſtri, ſive ad iſtantium illorummet bona poſſidentium, idque tam ex diſpoſitione Juriſcom: quam ex diſpoſitione Capituli Regni, quod incipit, in ſingulis. Tum quia, quum ſervitus iſta ſit negativa, proinde præſcriptio currere non potuiſſet, niſi a tempore, quo Univerſitas voluiſſet allibrare exterorum bona in ejus Territorio ſita, eo magis, quia favor, & privilegium Univerſitatis eſt, ut ſemper ad ejus utilitatem attendatur.*

Reſta ſolo d'incaricarci della promiſcuità unico aſſunto, che a fronte della più chiara, e ſpedita azione ſi è ſempre promoſſo dalla Città di Napoli, che diceſi eſſere interceduta per tanti ſecoli tra eſſo, e quella di Averſa, cui ſi da anche il carattere di filiale, ſupponendola perciò indiſſolubile, e tutt'al più come ſuſcettibile d'indagine di fatto, meritato aveſſe una precedente ordinaria cognizione. A queſta oppoſizione manca aſſolutamente il fatto, perchè manca la preteſa promiſcuità, mentre non eſiſte la communion del Territorio, ed il commune uſo de' diritti civici tra' riſpettivi Cittadini. Queſta è appunto la promiſcuità, che riconoſce la legge, e ſignantemente il Capitolo *Pondus æquum*, che per errore ſi attribuiſce alla Regina Giovanna II., ma che dagli eruditi ſi crede del Re Roberto, e queſta è quella promiſcuità, che produce naturalmente l'effetto di rendere immuni i riſpettivi Cittadini

dal

dai pesi della promiscua Università, giacchè formando trà esse un sol Territorio, viene ciascuno a corrispondere il suo peso a quella Università, di cui è figlio.

Questa però non si combina tra Napoli, ed Aversa, giacchè ciascuna ha il suo terminato Territorio, e la sua diversa alta, e territoriale giuridizione, e lungi di esservi tra Cittadini rispettivi promiscuo l'uso civico, altro non esiste, se non che gli Aversani pagano in Napoli tutte le gabelle, ed i Napoletani fanno del pari in Aversa. Anzi è degno à riflettersi, che in nessun tempo gli Aversani sono soggiaciuti alle patrie leggi di Napoli, nè altronde hanno goduto de' privilegj a quella accordati. E per contrario Aversa fin dal suo nascere ha avuto le sue particolari costumanze approvate dalla Suprema Potestà, e ghrantite da' Magistrati: il suo territorio è stato sempre riconosciuto da' Sovrani distintamente da quello di Napoli, ed ha ella dalla Real Munificenza riportati molti privilegj peculiari per i suoi Cittadini, che largamente si rapportano da Paride del Pozzo.

Dov'è dunque la vantata promiscuità, su qual fondamento potrà ella poggiarsi, se manca il fatto, che dovrebbe giustificarla? ma dov'è che questa essendovi fosse indissolubile, o potendosi disciogliere meritasse una precedente ordinaria cognizione? E' canone in diritto risaputissimo, che qualunque società, o communione sia per sua natura dissolubile da qualunque fonte ella si partisse: è questa una teoria tanto nota, che non ammette dubbiezza, nè ha bisogno di dimostrazione, e la costante osservanza del foro è stata sempre uniforme al nostro assunto.

La Città di Amalfi componeva un solo ed indiviso territorio con tutte le altre popolazioni della costiera. Ne appariva un sicuro documento da una sentenza proferita da Andrea d'Isernia per Sovrana Delegazione, *capta prius informatione*, e pure a tempi a noi molto vicini sostenendo la Città di Amalfi l'indissolubilità, fu dalla Regia Camera ordinato esecutivamente lo scioglimento della promiscuità, e la divisione del Territorio.

In

Infiniti altri esempj, e decisioni potrebbero addursi, colle quali a seconda della naturalezza della società si è sempre questa a petizion di un solo, ed in contradizion del socio esecutivamente prosciolta, per cui in qualunque aspetto si riguardi il decreto della Regia Camera si troverà insostenibile.

Ma qui potrà ripigliarsi dalla Città di Napoli, che diversa rubrica debbasi fare delle semplici promiscuità, che per antiche, ignote, e tacite convenzioni sianfi combinate, all' infuora di quelle, che per natural conseguenza della cosa, cioè *jure filiationis*, *vel servitutis* sian divenute promiscue, come appunto si suppone essere addivenuto tra Napoli, ed Aversa, che figlia si vuole, e serva, perchè nata in Territorio Napoletano.

Ad evitare ogni sinistra interpetrazione, ed ogni cattiva conseguenza uopo è di fissare qual sia la vera promiscuità filiale, e di servitù. Per figlie s' intendono i piccioli Villaggi, che componenti un tempo un sol corpo colla Università madre sianfi quindi distaccate, ed erette in assolute Università: serve inoltre diconsi quelle, che sian nate addirittura nel Territorio certo di qualche Università con concorrervi per abitatori tanti estranei avventori, che vengano ad occuparne il suolo. Or per queste si vuol supporre, che indissolubile sia la promiscuità, che per natural conseguenza sorge tra loro. Ma la massima non è affatto vera, e quando anche vera fosse, non è adattabile al caso presente. Figlie appunto erano quelle Università, per le quali sono troppo note le decisioni dell' esecutivo scioglimento della promiscuità, ed è costante su di ciò, ed uniforme la prattica del foro senzacchè a nulla ripugnasse il diritto. Se si riguarda il diritto Romano; non si troverà mai adattabile l' assunto, che indissolubile sia la società filiale. Si sa, che in Roma la dipendenza de' figli, e la patria potestà fu varia, secondo la diversa forma de' governi, che quella nazione adottò. Ne' primi tempi della barbara aristocrazia la patria potestà giunse fino alla ferocia, ma sotto il governo de' Cesari, subentrata l' umanità, fu temperato il diritto de' genitori. Sopravvenute le leggi Imperiali,

Digitized by Google

li, e cambiato intieramente l'ordine politico, ſiccome niente ſi alterò circa l'oſſequio dovuto a genitori, così fu reſtituita a figli la qualità civile di perſona, e di appartenenza di patrimonio col pieno eſercizio degli atti di ſocietà. A ciò fa eco il noſtro diritto del Regno, e le noſtre patrie coſtumanze, dalle quali non vien denegato a figli il poſſedere, ed il vivere anche ſeparati da loro genitori.

Non è dunque indiſſolubile queſta ſocietà comunque ſi riguardi, nè lo è del pari quella di ſervitù, e neppur regge la maſſima, che ſia ſuſcettibile almeno di cognizion precedente per poterſi ſeparare. In conferma del noſtro aſſunto valga un'illuſtre eſempio, in cui le marche di filiazione, e di ſervitù erano indubitate, e pure la Regia Camera contemporaneamente alla diſgraziata noſtra deciſione eſecutivamente la proſciolſe. La Città di Somma nata indubitatamente in un territorio, di cui ne fu diſputata l'appartenenza tra Napoli, e Nola, e ſi ha da *Livio* la chiara notizia di queſta diſputa per i reſpettivi confini, che fu preſa a cuore dalla ſteſſa Roma, che v'inviò *Quinto Fabio Labeone*, perchè in qualità di Arbitro deciſteſſe il Piato. La lite infatti fu ſpiritoſamente deciſa con appropriarſi a Roma la parte media del Territorio controvertito, ove poi Somma fu edificata, che da ciò preſe il nome, perchè fu la ſomma, o ſia il riſultato della conteſa, e *Cicerone*, che ne rapporta anche il fatto, lo caratterizza per ingiurioſo alla grandezza Romana. E pure, nata la diſputa per la ſeparazione tra Somma, e Napoli nella ſteſſa occaſione della formazion del Cataſto, fu queſta a ſemplice richieſta di Somma dietro il ſuo Parlamento, non oſtante l'oppoſizione della Città di Napoli, eſecutivamente deciſa dalla Regia Camera, e d'allora in poi pacificamente i Napoletani poſſeſſori ſtan pagando la bonatenenza. Del reſto queſto articolo non è nuovo, e tanto dagli Eſteri, quanto da noſtri Scrittori è ſtato ſempre riſoluto per l'affermativa del noſtro aſſunto, come può facilmente riſcontrarſi dal *Vaſquio* nelle ſue controverſie illuſtri, dal *Rovito* ſulla Prammatica unica de *Paſcuis*, dal *Capobianco*,

de Baronibus cap. 80. Da *Carlo d' Aleſio* sulla Conſultazion 102. del *Capeccelatro*, e da infiniti altri, che per brevità, e per riſparmio di noja ſi tralaſciano di rapportare.

Per iſmentire però di tutto punto l'inſuſſiſtente, e bizzarra intrapreſa della Città di Napoli fa d'uopo con una matematica dimoſtrazione far ricredere ognuno, che Averſa ſia nata nel Territorio di Napoli, su di che tutto il fondamento ſi poggia dalla contraria pretenſione. Si sa pur troppo dalla Storia l'origine della Città di Averſa: I primi pochiſſimi Normanni approdati la prima volta nel Regno in Salerno, dopo aver dati ſegni prodigioſi di valore nell'imminente incurſione de' Saraceni, che ivi ſi ſtava ſoffrendo, non avendo voluto premio, o compenſo, meritarono del Principe di Salerno l'amicizia, e la protezione. Ritiratiſi eſſi alla Patria, altri ne vennero prendendo la ſteſſa direzione di Salerno, ove i primi aveano così bene incontrato, e quindi diviſi tra Salerno, e Capua, godevano della protezione di quei Principi quanto congiunti di ſangue, tanto emuli nella grandezza, e munificenza. Intanto Melo, tradito da Bareſi, e diſcacciato da quella Città, volendoſi vendicare di quelli, e ſignantemente de' Greci autori delle ſue ſventure, e ſuoi capitali nemici, invitò i Normanni ad una ſpedizione per la Puglia. Animati queſti dalle belle ſperanze fatteli concepire da Melo, e fidando nel proprio valore ſi avviarono in Puglia per tentar fortuna, quando li foſſe riuſcito diſcacciare i Greci, e quai venturieri ſi accinſero all'impreſa, che riuſcì loro molto propizia ne' primi paſſi. Ma ſpeditoſi rinforzo dall'Imperador Greco per mantenere l'ubbidienza di quelle Città marittime di Puglia, che ancor erano ſotto il ſuo dominio, la guerra mutò di aſpetto, fino a che ſconfitti miſeramente ſull'Ofanto ſotto Canne, meſti ritornarono ſu de' lor paſſi, e penſando di formarſi una ſede ſtabile per coſtituirſi in maggiori forze, per quindi tentare novellamente la lor fortuna, le prime mire ſuron dirette nell'Agro Campano, augurandoſi, che quel Principe, cognato di quel loro Protettore Guaimaro Principe di Salerno, non glie ne aveſſe

fra-

ſtaſtornato il diſegno. E di fatti pria ſi direſſero nelle pianure verſo *Ponte a Selice*, e quivi cominciarono a formarſi un aſilo, ma conoſcendone l' infelicità del luogo, perchè pantanoſo, ed incomodo, direſſero altrove le loro mire, e propriamente al luogo, ove Averſa quindi fu edificata, e che ebbe tal nome, giuſto perchè formava un punto di oppoſizione al Duca Sergio, che era capo della Repubblica Greca Napoletana, capital nemico di Pandolfo Principe di Capua lor collegato, ed amico. Queſte verità vengono conteſtate da tutti i Storici contemporanei, che poſſono riſcontrarſi, cioè il *Malaterra*, l' *Anonimo* di *Bari*; *Leone Oſtienſe*, *Lupo Protoſpada*, l' *Anonimo Caſſineſe*, e furono altresì elegantemente cantate da *Guglielmo Puglieſe*, che aſſai fedelmente ci deſcrive i primi, e quaſi prodigioſi paſſi di queſti valoroſi uomini, e parlando appunto della ſconfitta riportata ſull' Ofanto ſotto Canne, dice

. . . . . *Spe tota deficientes*
Campanæ mæſti redeunt regionis ad oras.

E quì marcabile, che Agro Campano ſi dice il luogo, che da queſti fu preſcelto per ricovero, ed aſilo, per cui o la forza delle armi cel fece acquiſtare, o la compiacenza di quel Principe ce lo permiſe. Ma quindi parlando della edificazione di Averſa, dopo abbandonato il luogo paludoſo di Ponte a Selice, aſſai più chiaramente al noſtro propoſito così ſi eſprime:

Haud procul inde ſuis alium ſtationibus aptum
Invenere locum, quem nullo dante juvamen
Cultorum Patriæ pro ſe munire tuendis
Conantur. Sic ſe facto munimine cuidam,
Qui Princeps Capuanus erat, conjungere gaudent.

Notiſi quì quel *nullo dante juvamen*, che val ſicuramente, che colla legge della forza eſſi impreſero a coſtruir la Città, e quindi ſi collegarono col Principe di Capua, onde ſvaniſce qualunque idea fantaſtica della Città di Napoli di ceſſione di territorio per la edificazione di quella, onde figlia, e ſerva la ſuppone da non poterſi ſciogliere dalla promiſcuità.

Ma ſi mena in trionfo dalla Città di Napoli la donazione del Duca Sergio fatta a Rainulfo principal fondatore di Averſa di alcune Terre *in Octabo*, ſulle quali ſi vuole edificata la Città: Queſta favola, che viene rapportata dalla Cronaca Cavenſe, e da pochi altri, che ſu di manifeſto equivoco, da eſſa ne hanno improntata la notizia, oltre di reſtare ſmentita da tutte le Cronache, e Storici ſincroni, che non ne fanno motto alcuno, ſi ha dalla ſteſſa Cronaca il più chiaro argomento contro l'aſſunto di Napoli, perchè in eſſa ſi dice = *Rainulphum Averſæ Comitem præmiavit*. Dunque Rainulfo era già Conte, Averſa era già edificata, e quindi ſe vera foſſe, la donazione fu aſſoluta. Ma perchè il vero ſempreppiù appariſca luminoſamente, giova di ricordare quel che ſi ha dalla Storia, che Pandolfo Quarto Principe di Capua, capital nemico di Sergio Duca di Napoli coll'ajuto de' ſuoi collegati Normanni li moſſe guerra, lo ſcacciò da Napoli, d'onde per tre anni fu aſſente, eſſendo andato in Coſtantinopoli a chieder ſoccorſo al Greco Imperatore. Intanto diſguſtati i Normanni con Pandolfo, perchè non ben compenſati, ſciogliendoſi da eſſo, ſi aſſociarono con Sergio, e dopo tre anni lo rimiſero nella Sede. In queſta occaſione rapporta la Cronaca Cavenſe la favoloſa donazione, la quale niente può ſuffragare la bizarra idea de' Napoletani, perchè Averſa era già fondata, Rainulfo prima nemico, poi amico di Sergio era già iſtallato in quella Città, avendo da ſe aſſunto il titolo di Conte, come a fronte della maſſima chiarezza cantò il *Pugliese* ne' verſi ſopra citati. Del reſto, quando anche vera foſſe la preteſa donazione, Sergio, e non Napoli fu il Donatore: Eſſo, e non queſta era intereſſato nella difeſa, che avea ricevuta: Eſſo era Capo, e non Padrone di Napoli, ed è giuſtamente a preſumerſi, che ſue proprie ſoſtanze aveſſe donate, e non già della Città di Napoli. Ma ogni dubbio ſvaniſce ſulla fede di ciò, che rapporta *Leone Oſtienſe*, che venuto Corrado Imperadore in Italia *Rainulphum Guaimari Suggeſtione de Comitatu Averſano inveſtivit*, e che Arrigo IV. ſuo ſucceſſore *Bodroni Apuliæ*,

&

& *Rainulpho Aversæ Comitibus ad se convenientibus universam, quam tunc tenebant terram, Imperiali investitura firmavit*. Quì è da avvertirsi a quelle parole *Universam, quam tunc tenebant, terram*, che val quanto dire, che non la sola Città, e'l suo recinto murato, ma tutto il vasto Territorio, che aveva a forza d'armi col diritto della guerra acquistato, venne a legittimarsi nel suo assoluto dominio colla ricognizione, e conferma, che gliene fece l'Imperadore. Così appunto ragiona l' Abbate *della Noce* nelle sue note *all' Ostiense*. *Infirmo siquidem tumultuario belli jure eo usque Rainulphus Comitatum obtinuerat, deinde ab Imperatore ejus Comitatus investituram accipit, qua videtur dominium, & ditionem assequutus*. Dietro queste storiche verità addio fondazione de' Napoletani, addio Territorio improntato all' edificazione di Aversa. Il Territorio occupato da Normanni era sicuramente del Principato di Capua, e 'l diritto della guerra, e la legge imperiosa della forza ce lo fece occupare, e la posteriore investitura Imperiale riconobbe Rainulfo per Signore, e tale lo dichiarò, e'l mantenne.

Che se a fronte di tanta evidenza vogliasi ancor contendere, giova di fare un' altra dimostrazione dello stato del Territorio, ove Aversa fu edificata prima della stessa edificazione, e si farà vedere, che Napoli in tutto il tempo de' Longobardi, ed anche prima al dir di *Giannone nel suo libro VI. cap. 2. T. I.* ebbe il suo Territorio assai ristretto, e limitato poco più oltre del suo murato presidio, *Non potè Napoli stendere i suoi confini ne' luoghi mediterranei, come già tutti occupati da Longobardi. Potè solo ritenere quelle Campagne con alcuni luoghi d' intorno, che dal presidio della Città poteano esser difesi*. Son pur troppo note dalla Storia le continuate brighe trai Napoletani, ed i Principi Capuani Longobardi per le diverse occupazioni di Territorio, che nelle continue gare scambievolmente si fecero, e si sà da *Erchemperto*, come le tante contese furon sopite con un sollenne trattato, dividendosi la Liburia trai Longobardi Capuani, e Napoli. E *Leone*

Oſtienſe ci aſſicura, che nel 939 epoca aſſai vicina alla fondazione di Averſa ratificatoſi il precedente trattato tra Napoli, e Capua, tutta la Liburia era in mano de' Longobardi, e quì combina a meraviglia quanto afferma il Giannone nel luogo ſopra citato, giacchè nell' anno 888 accadde la disfatta de' Napoletani, che inſeguiti da Longobardi Capuani furono rinſerrati nelle loro mura, e quindi nel 911 ſopravvenne il trattato rapportato da *Erchemperto*, col quale fu ſtabilito, che doveſſero i Longobardi poſſedere tutte le già fatte occupazioni.

Ma ſe queſto non baſta a ſmentire la favoloſa donazione, giova anche di rimontar più ſopra nella Storia, e maggior lume ſi troverà per vedere, che il Territorio occupato nella fondazion di Averſa a tutt' altri s' appartenea, che a Napoli, ed era in quella vaſta eſtenſione, che d' allora in poi ſempre agro Averſano ſi è appellato. Si sà, che Atella antichiſſima Città famoſa per aver prodotta la fortuna di Roma con aver roveſciata quella di *Annibale*, che ammollito quivi nell' ozio, e ne' piaceri non proſeguì i voli rapidi di ſua fortuna, con diriggerſi prontamente a Roma, che dal ſaggio *Fabio* col ſolo tempo fu ſalvata: Ritiratoſi *Annibale*, fu ella con Capua, ed altre Città della Liburia, che a quello eranſi dichiarate partegiane ridotte in Prefettura, formando un ſol corpo, ma a tempi di Auguſto reſtituite al loro primiero onore furon fatte Colonie, con avere Atella il diſtinto territorio, che fu tanto eſteſo, che giugneva fino a Napoli giuſta la pianta, che ce n' ha tramandata Igino. Si ſa in oltre da *Cicerone* nella ſua Orazione contra *Rullo*, che per ſiſtema inalterabile davanſi a ciaſcun Colono dieci jugeri di Terra; e che i Coloni tutt' inſieme doveano occupare la decima parte del Territorio della Colonia, giacchè le altre nove agli antichi abitatori ſi rimaneano. Si ſa infine da Livio, che a queſte cinque Città della Liburia fatte Colonie furon mandati trecento Coloni per ciaſcuna, per cui eſſi doveano avere tremila jugeri di terra, ed in conſeguenza tutto il paeſe, oltre il ſuo ambito di abitazione,

ne, dovea avere il Territorio esteso di trentamila jugeri, che computati dal luogo della residenza dell' antica Città, doveano di necessità i suoi confini estendersi assai prossimamente a Napoli. Or questa Città ridotta ormai languida, e derelitta, formando una parte del Contado Capuano Longobardo giusta le notizie, che ce ne da il *Pellegrino*, fu conquistata dai primi Normanni edificatori di Aversa, che ne fece suo il Territorio, e dove indi a poco, distrutta intieramente, andò anche a trasferirsi la di lei Sede Vescovile, giusto come afferma il Pratilli nella sua dissertazione *de Liburia*.

Ecco con un filo Storico indubitato messa in chiaro la vera appartenenza del Territorio, ove Aversa fu fondata, per cui cade da ogni banda l' assunto della Città di Napoli, e dovrà confessarsi, che Aversa non è nata nel suo Territorio, non è sua figlia, e molto meno sua serva. Ella anzi nacque Padrona, ed o la compiacenza del Principe Capuano, o la dura legge della forza regolò i primi acquisti del Conte Rainulfo, che da Signore assoluto li godette, e li tramandò a suoi successori.

Ma via si accordi per poco in grazia della potente Contraditrice, che vera fosse la donazione di alcune terre, che avesse fatte Sergio al già Conte Rainulfo della già nata Aversa, non perciò potrà mai reggere l'assunto de' Napoletani di essere stata questa l'origine della promiscuità, o di esser questa indissolubile, ad oggetto di rendere immuni i Cittadini Napoletani dal pagamento delle collette, o sia de' pubblici pesi dello stato, mentreche essi posseggono una più specioſa parte del Territorio Aversano, e mentreche i Cittadini di Aversa non godono in Napoli, e suo Territorio la minima immunità. Alla prima suppoſizione della sussistenza della donazione favoloſa deve soggiungersi la seconda, che questa fosse una condizione del contratto. Or questo resiste alla stessa equivoca, ed assai dubbia notizia della donazione, che si riporta come un' atto gratuito del Duca Sergio in rimunerazione de' servigj prestatili da' Normanni per farlo rientrare in Napoli, d' onde dal Principe di

Capua era ſtato ſcacciato. In oltre come ciò può preſumerſi da chi ha fior di ſenno, quando ne' tempi della favoloſa donazione non ſi conoſcevano le pubbliche impoſte, e le collette, in quel modo, che oggi ſi regolano, e che ſurſero tra noi molto dopo ne' tempi di Federigo? Infine avvenuta tanta mutazion nelle coſe, e ſpente fortunamente tante piccole dinaſtìe, che allora occupavano le noſtre contrade, e ridotte quindi felicemente in un ſol corpo di Monarchia, e datoſi allo Stato un' affai diverſa ſituazione, come potrebbe reggere queſto contratto, che conterrebbe una manifeſta ingiuſtizia, e ſproporzione, e che ſarebbe da per ſe ſteſſo ſvanito, e ceſſato di tutto punto per eſſerſi mutato lo ſtato de' due preteſi contraenti, che allora pareggiando in dominio, ed oggi ridotti fortunatamente ſotto un ſol Principe, ſarebbero col fatto eſtinti que' contratti, che in tanto diverſe circoſtanze ſi trovavano celebrati?

Del reſto queſta favola fu il prodotto d' un' affai felice ingegno, che difeſe le ragioni della Città di Napoli, che uſcendo dalle antiche traccie, colle quali ſempre la ſteſſa Città eraſi difeſa, venne a ſuſcitare queſto nuovo progetto di difeſa da poter meritare almeno ammirazione, giacchè il vero fatto ſempre fin' allora coſtantemente confeſſato non potea produrre il deſiderato effetto. Non ignoravaſi, è vero, dalla Città di Napoli, come in altre occaſioni avea difeſo i ſuoi Cittadini, cioè colla ſola idea di promiſcuità convenzionale, e con queſte armi, mentre Averſa non avea per lo più voluto mai vivere a Cataſto, l'era riuſcito di ſoſtenere l' immunità de' ſuoi Cittadini. L' edacità del tempo, e la mancanza delle antiche notizie non ci ha privato di taluni documenti, che mirabilmente riſchiarano il noſtro aſſunto. Nell' anno 1542 preteſe l' Univerſità di Caivano in Regia Camera aſtringere Gio: Martino de Aloys Nobile Napoletano a pagar la bonatenenza per gli effetti, che colà poſſedea, ed a queſta domanda ecco l'eccezione, che fu propoſta, *Univerſitatem, & Terram prædictam Caivani fuiſſe, & eſſe ſituatam in pertinentiis, & territorio Civitatis Averſæ, & ſtante conventione inter Univerſitatem dictæ*

ſtæ Civitatis Averſæ cum inclita Civitate Neapolis, & territorio promiſcuo ipſe comparens de prædictis non potuit, neque poteſt moleſtari.

In altra cauſa agitata nello ſteſſo Tribunale nel 1544 da Santolo di Ruggiero garentito dalla Città di Napoli contro varie Univerſità de' Caſali di Averſa lo ſteſſo venne a ſoſtenerſi. E ſullo ſteſſo appoggio nel 1553 Maddalena Francone fu eſentata dal pagamento della bonatenenza in Caivano, e fu fatto per eſſa l'arreſto 147 della Regia Camera, *prædictam Magdalenam Francone forè, & eſſe ersam in dicta Civitate Neapolis, ac proinde, ſtante promiſcuitate dicti Territorii, debere tractari immunem, & eſemptam à functionibus fiſcalibus pro bonis, quæ poſſidet in diſtrictu dictæ Terræ.* Nel 1556. il Caſale di S. Elpidio preteſe eſiggere la bonatenenza da diverſi Cittadini Napoletani, e queſti ſi difeſero colla ſola ragione, che *Territorium Averſanum fuerit, & ſit promiſcuum cum Territorio hujus Civitatis Neapolis.*

Ecco conoſciuto il vero motivo dell' immunità goduta da Napoletani, e queſta convenzione qualunque ſi foſſe potrà ella dirſi indiſſolubile, o eſiggerà ella per diſcioglierſi una preventiva ordinaria cognizione? La natura del contratto, ſe pure abbia eſiſtito, le circoſtanze, nelle quali forſe fu fatto, quando eguale era la condizione de' contraenti, perchè entrambi profittavano dal vivere a Gabella, ove eguale era la condizione de' Cittadini di ambe le vicine Città per lo grande frequentiſſimo commercio, che eſiſteva fra loro: la mutazione delle circoſtanze, onde reſa inſoffribile la convenzione, perchè ſolamente gravoſa per Averſa, e profittevole per i Napoletani, quanto giuſtifica la pretenzione di Averſa, altrettanto rende irragionevole la oppoſizione della Città di Napoli, e dichiara ſommamente illegale, ed irregolare il decreto della Regia Camera del 1780, col quale fu ſoggettata a termine un' azione giuſta, ſpedita, e ſenza replica a fronte di un' eccezione inveriſimile, ineſiſtente, e che, quando anche vera foſſe, non dovea dal Magiſtrato attenderſi, ed eſecutivamente ributtarſi.

Digitized by Google

Prima di chiudere le riflessioni, e le ragioni, che debolmente ho credute di proporre, e sostenere per la giusta difesa della Città di Aversa, giova incaricarmi di quanto dal degnissimo difensore della Città di Napoli nella sua dotta arringa si propose in sostegno del decreto di termine proferito dalla Regia Camera del 1780., sostenendo la necessità, e la giustizia dell'ordinario procedimento. Si mentovarono in prima due decreti uno del 1556. proferito dal Presidente Magnanis nella contesa promossa a nome dell' Università di S. Arpino contro quel Barone per astringerlo al pagamento della bonatenenza, e l'altro proferito dalla Regia Camera nel 1751. nella Causa tra la stessa Università, e lo stesso Barone con soggiungersi di doversi sentire la Città di Napoli, e quella di Aversa, onde si conchiudea, che se con quest' ultimo decreto significantemente si era creduto, che suscettibile fosse di plenaria cognizione la controversia istessa, come posteriormente, pendente ancora la compilazion di quel termine, aveva potuto la Camera esecutivamente decidere la contesa. Per escludere ogni sinistra prevenzione, che da questo fatto potrebbe sorgere, e che la maestria de' contradittori potrebbe magnificare; giova di far conoscere, che tutta diversa era la controversia del 1556., e del 1751. da quella, che venne a deciderfi direttamente tra Napoli, ed Aversa. Pretese l'Università di S. Arpino nel 1556. obbligare il Barone, gli Aversani, e li naturali di S. Antimo, e Pomigliano di Atella, ed altri possessori del suo preteso Territorio al pagamento della bonatenenza: si opposero nommeno il Barone, che gli altri tutti, facendo eco alle voci della Città di Aversa, che sosteneva essere S. Arpino suo Casale, e da questo fatto ciascuno ritraeva la sua ragione: cioè il Barone come Patrizio Napoletano sostenea la sua immunità per la promiscuità, che dicea di passare tra Napoli, ed Aversa: i Casalesi sosteneano, che S. Arpino non avea Territorio separato, ma era sito nell'Agro Aversano, onde non potea accatastarli, giacchè ognuno se pagar dovea le collette, dovea corrisponderle alla propria Università del

Digitized by Google

Caſale: Averſa in fine, ſoſtenendo per ſuo il territorio dell'intiero Agro Averſano, pretendea con ragione l'immunità de' ſuoi Cittadini. Ecco dunque il fatto della conteſa, che riduceaſi a vedere, ſe S. Arpino foſſe Caſale di Averſa, il che non poteaſi ſpeditamente decidere, e perciò con ſaviezza il Preſidente Magnanis ſtimò di ſoggettarlo a termine per poterſi riſchiarare. Riſorſe nel 1751. la conteſa, allorchè S. Arpino preteſe ſolamente di accaraſtare il Barone, depoſte avendo le antiche vane ſue pretenſioni contro di Averſa, e de' Caſaleſi ſuoi compagni; oppoſe quegli di eſſer ancor pendente la queſtione del Territorio, ſulla quale ſi era impartito dal Commeſſario il termine, e che egli eſſendo patrizio Napolitano, e perciò immune in Averſa, non poteva eſſere giudicato, ſe prima non ſi decideva, ſe S. Arpino aveſſe, o nò territorio ſeparato. Pendeva allora la quiſtione generale co' Napoletani per la promiſcuità, vidde perciò la Camera, che in queſto giudizio venivano ad eſſere intereſſate le Città di Napoli, e di Averſa, e perciò deciſe di averſi a compilare il termine inteſe anche le ſuddette Città. Ciò premeſſo, dicaſi qual coſa abbia di comune la conteſa di puro fatto della qualità del Territorio di S. Arpino, ſe dipendente dal Territorio di Averſa, o pure ſeparato, colla diſputa legale ſe ſolubile foſſe la promiſcuità, che vantavano li Napolitani nell' Agro Averſano? Quale imbarazzo poteva dare la pendenza di quel giudizio, alla riſoluzione di queſto? Se dichiaravaſi S. Arpino ſeparato, ed indipendente, non ricevea neſſuna influenza da ciò, che doveaſi decidere per riſpetto ad Averſa; che ſe decidevaſi dal tenimento Averſano, avrebbe ſoggiaciuto alla ſorte comune dell' intiero Territorio. Erano due giudizj diſtinti, avevano diverſi rapporti, e non potevano, nè doveano inneſtarſi tra loro, giacchè l'uno riguardava nudo fatto, l'altra ſemplice applicazione di diritto.

A queſta ragione ſi aggiunſe l'altra del poſſeſſo di ſette ſecoli, per cui ſi credea neceſſario di non poterſi ſpogliare un poſſeſſore eſecutivamente, ed al propoſito ſi adduſſero nommeno la diſpoſizione del Capitolo *Pondus æquum*, che

delle ſteſſe Iſtruzioni Cataſtali, d'onde ſi faceva ſorgere la neceſſità dell'impartizione del termine. Quanto egualmente ſia vano quaſto ſecondo aſſunto lo conoſceranno i riſpettabili Giudici dal riflettere, ch'è troppo tarda la querela dopo due decreti conformi in grado di nullità, Dio ſa come, accordate, che contengono un gravame ſtrettiſſimo, che devè di neceſſità eſſer fiancheggiato o dall'eſpreſſa legge, o dalla pubblica ſcrittura. Ed al propoſito giova avvertire, che la diligente ponderazione del Giudice preſcritta dal Capitolo *Pondus æquum*, non importa l'indiſpenſabile ritualità del termine, ma sì bene l'obbligo di analizare attentamente il merito delle cauſe, che ſi allegano a vicenda per ſoſtenere, o ſciogliere la promiſcuità. Queſto appunto ſi fece dalla Camera colla più matura, e diligente diſcuſſione; ebbe ella preſente lo ſtato infelice della Città di Averſa, la gravezza de' ſuoi peſi fiſcali, e la circoſtanza di eſſere la maggior parte del ſuo Territorio in mano de' Napoletani, onde riducevaſi troppo duro, e ripugnante ad ogni equità naturale il ſoſtenere la promiſcuità per eſimere i Napoletani dal contributo de' peſi fiſcali, rivolgendone tutto il carico a ſoli Averſani, poſſeſſori della minor parte del Territorio. E' vero, che le Iſtruzioni Cataſtali diſtinguono ne' giudizj di promiſcuità il poſſeſſorio dal petitorio, laddove però ſia certa, ed indubitata l'attuale promiſcuità tra le Univerſità contendenti, ma nel caſo preſente era all'oppoſto notoria l'ineſiſtenza della promiſcuità, giacchè ambedue i tenimenti Averſano, e Napoletano chiuſi tutti, e ſeparati erano addetti in ragion di privato dominio de' Cittadini riſpettivi, non ſerbavano più alcuna caratteriſtica di communione, onde la Camera non trovò applicabile la diſtinzione del petitorio dal poſſeſſorio, perchè non trovò l'oſſervanza attuale della vantata promiſcuità. Nè il poſſeſſo vantato da' Napoletani ſi reggeva nè per fatto, nè per diritto, giacchè per fatto ſi allegava ſolo la goduta immunità, mentre che per altro in Averſa eraſi per lo più viſſuto a gabelle, ed intanto neppur documento ſi è prodotto dell'effettiva goduta immunità. Ma oltre la mancanza

del

del fatto manca affolutamente il diritto per ſoſtenere l'intrapreſa de' Napoletani: trattaſi d' immunità territtoriale, di eſenzione da tributi, per cui non ſolo manca l'appoggio del diritto, ma queſto reſiſte eſpreſſamente; onde qualunque poſſeſſo non potrà mai eſſer vantagioſo a chi lo allega. Evvi una legge ſotto il titolo del Codice *de præſcriptione triginta, vel quadraginta annorum*, colla quale l'Imperatore Anaſtaſio dichiara, che ſiccome il lungo, e pacifico poſſeſſo vale ad operare, che quietamente taluno goda di qualunque fondo, anche appartenente al Fiſco, niente però può giovarſene, nè vaglia a preſcrivere l'immunità dalle pubbliche impoſizioni, così ſta ſcritto nella *leg. ſeſta* di queſto titolo, di cui eccone le parole: *Competit noſtra ſerenitas, quosdam ſacratiſſimam noſtræ pietatis conſtitutionem, quæ de annorum quadraginta loquitur præſcriptione, ad præjudicium etiam publicarum functionum ſolutionis trahere conari: & ſi quidem per tanti vel amplioris temporis lapſum minime vel minuſquam oportuerat tributorum nomine ſolutum eſt, non poſſe requiri, ſeu profligari contendere; quum bujuſmodi conamen manifeſtiſſime ſenſui propoſitoque noſtræ legis obviare noſcatur. Ideoque jubemus, eos, qui rem aliquam per continuum annorum quadraginta curriculum ſinè quadam legitima interpellatione poſſederint, de poſſeſſione quidem rei, ſeu dominio nequaquam removeri: functiones autem, ſeu civilem canonem, vel aliam quampiam publicam collectionem eis impoſitam dependere compelli, nec huic parti cujuſcumque temporis præſcriptionem oppoſitam admitti.* Queſta legge eſpreſſa non ſolo non è ſtata moderata, o rivocata dal noſtro diritto municipale, ma anzi trovaſi pienamente confermata in una Coſtituzione di Federico ſotto al *tit. 38. de rei actione, & exceptione al lib. 3.*, colla quale ſi preſcrive l'oſſervanza di tutte le preſcrizioni indotte dalla legge Romana, a riſerba di quelle, che potevano apportare diſordine, o nocumento allo ſtato, o alla cauſa pubblica. Ecco a buon conto qual debole appoggio può formare per i Napoletani il vantato poſſeſſo dell'immunità, quando anche vero foſſe, e provato, mentre incontrando l' eſpreſſa

reſiſtenza del diritto confermato dall' oſſervanza generale in tutto il Regno, ove indiſtintamente i Napoletani ſopportano la rata de' peſi pubblici, come ogni altro poſſidente. Ecco perchè con provvido accorgimento gli antichi bravi difenſori della Città di Napoli, vedendo vacillare da ogni banda queſto aſſunto, ſi gettarono alla ſola antica oſſervanza della promiſcuità, ed indorando con ſomma dottrina l' aſſunto procurarono di rendere, quanto più inviluppata, l'origine faſtoſa della promiſcuità.

In ultima analiſi per conoſcerſi aſſolutamente inutile la pretesa ordinaria cognizione, ecco il ragionamento, che ſi va a raſſegnare. Si accordi pure a' Napoletani il fatto dell'antico non interrotto poſſeſſo della immunità, queſto che altro potrebbe produrre, ſe non di poterſi in loro proſupporre un titolo atto a garentire la loro interpreſa? Ma queſto qual mai giovamento potrebbe lor fare in una coſa, che incontra l' eſpreſſa reſiſtenza del diritto, per cui a ſuperare ogni oſtacolo ſi richiederebbe un titolo eſpreſſo, oſia un privilegio. Ma via ſi accordi pure, che il privilegio anche ci foſſe, queſti non potrebbe eſſere altro, che quello, di cui fa menzione Rovito ſulla Prammatica 4. *de Immunitate Neapolitanorum*, ed egli ſteſſo ci avverte, che non oſtante tutti li ſforzi, di quello non ſi è avuto mai conto, *& reſpectu immobilium ſemper ſolverunt jura fiſcalia, tanquam Bonatenentes*. Ma ſe queſto privilegio non è opportuno, ogni altro ſe ne accordi a Napoletani, e ſia qualunque di quei molti, che da eſſi ſi ſono allegati; chi non sa che ogni privilegio è rimaſto abolito in occaſione de' cataſti, per cui non potranno mai giovarſene in contro alcuno? Chi non sa l' immunità preteſa dagli Eccleſiaſtici nel noſtro Regno? chi non sa quali profonde radici avea ella gettato ne' tempi della noſtra miſera condizion di Provincia? ma reſtituito il Regno alla ſua floridezza colla preſenza del Principe, ſi pensò a ſvellere dalle radici queſto diſordine, e trattandoſi economicamente colla Corte Romana ſi ſtabilirono li capitoli della opportuna convenzione. Or queſti con un ſovrano Editto ebbero quindi forza

di

Digitized by Google

di legge, ed in queſta occaſione appunto ogni altro privilegio de' laici fu abolito, e diſtrutto: eccone le parole: *E come gravandoſi in queſta forma tutti i beni privilegiati delle Chieſe non è dovere, che a confronto di ciò goda neſſun laico alcuna eſenzione, la quale &c. perciò il ripartimento de' pubblici peſi dovrà farſi a proporzione* DI TUTTI LI BENI DI QUALUNQUE SORTE REALMENTE POSSEDUTI DA OGNI LAICO TANTO CITTADINO, QUANTO FORESTIERO.

Dopo tutte queſte rifleſſioni, dicaſi qual conto dovea far la Camera della preteſa immunità Napoletana? Naſca eſſa, e derivi da privilegio, da legge di conceſſione appoſta dal Duca Sergio, dall' antica formale oſſervanza, da legittima conſuetudine; comunque ſi riguardi, ſi preſuma, e ſi provi ancora, ſempre reſta annientata, abolita, ed eſtinta dalla ſuprema Poteſtà a viſta di una cauſa urgentiſſima, e giuſta. Per lo che ſe da una banda ſi ſcorge giuſta, regolare, e ſanta la providenza della Regia Camera dettata con due decreti uniformi, co' quali furono obbligati li Napoletani al pagamento della bonatenenza, eſcludendoli dalla preteſa immunità; così dall' altra ſi conoſce chiaramente ingiuſta la deciſione del 1780, che ſoggettò a termine ordinario una conteſa, che oltre di eſſere giudicata da per ſe ſteſſa, non era ſuſcettibile di veruna pruova a riſpetto dell' indole della preteſa immunità, giacchè da qualunque fonte ella deriváſſe, avea già perduta ogni efficacia, e vigore.

§. II.

§. II.

Conteſa tra Averſa, ed i ſuoi Caſali.

DIsbrigato alla meglio dal primo aſſunto, conviene far parola della ſeconda parte del decreto, che richiamando in vita una cauſa particolare tra Averſa, ed i ſuoi Caſali già ſopita con antecedenti decreti, e per ſpeciale acquieſcenza delle parti contendenti giunta al termine dell'eſecuzione, formò per la Città d' Averſa una piaga più profonda colla più manifeſta irregolarità, ed ingiuſtizia. Quello però, che maggiormente ſorprende ſi è, che i Caſali, che allora gradirono, ed accettarono il decreto, che effettivamente a loro era favorevole, e vantaggioſo, oggi taluni di eſſi animati da non so quali ſperanze, ſi ſono impegnati a tutto potere di vederlo diſtrutto. Forma queſta diſputa il più grave intereſſe della Città di Averſa, e perciò giova di trattarla colla poſſibile avvertenza. Ella riduceſi all'eſame di vedere, ſe il Territorio detto fin da' prjmi tempi della fondazione di Averſa Agro Averſano, su del quale giacciono, e la Città, ed i Caſali tutti, debba riputarſi, e ſia infatti unico Territorio di pertinenza della Città di Averſa, o pure debba eſſo dirſi ripartito tra Averſa, e i Caſali a modo, che ciaſcuna Univerſità ne goda una parte dell'aſſoluto dominio di quello. Dalla cognizione della qualità di queſto Territorio, ſorgendo chiara la ragione de' contendenti, verrà a farſi vieppiù manifeſta l'irregolarità di quel decreto, che, rivocando gli antecedenti già eſeguiti, ed accettati, ha fatta ſorgere la novella lite, che con iſtizza, ed accanimento ſi porta innanzi. Prima però di paſſare alla dimoſtrazione propoſtaci della qualità, ed appartenenza del Territorio Averſano, giova di premettere l'analiſi del decreto in quiſtione, per dimoſtrarne la legale aſſoluta inſuſſiſtenza.

Si è nel recito de' fatti accennato, che dovendoſi dalla Città di Averſa formare il ſuo Cataſto, la Regia Camera con tre

Digitized by Google

tre decreti provvide alle reſpettive domande di Averſa, e de' Caſali.

L' ultimo di eſſi dettato a ſeconda de' deſiderj de' Caſali non ſolo non fu impugnato, ma ſi paſsò oltre alla ſua eſecuzione con eſſerſi deſtinato il Razionale Guida a formare quel general Cataſto col decreto preſcritto. Formataſi quindi la taſſa generale, non potè ella meritare la ſua ulteriore eſecuzione, ma reſtando ſoſpeſa l' eſazione della bonatenenza contro de' Napoletani, rimaſe intercettato il corſo di tutto il decreto a ſolo oggetto di attenderſi l' eſito della lite generale colla Città di Napoli. Si è di ſopra accennato, che dopo i due decreti uniformi proferiti dalla Camera contro de' Napoletani, ſurſe la controverſia, ſe doveſſe, o no, accordarſi il ſecondo rimedio, che dalla Città di Napoli eraſi prodotto, e dalla Regia Camera reſtituito. Si è accennata la pendenza dell' articolo generale rimeſſo alla Real Camera per ſola Sovrana iſtruzione. Si è detto, che, pendendo la deciſion dell' articolo generale, preteſe, ed ottenne la Città di Averſa, che eſeguir ſi doveſſe il ſuo giudicato, ma poi tutto rimaſe ſoſpeſo per la conſulta, che, a petizione della Città di Napoli dovea farſi con i cinque Conſiglieri aggiunti. Si è detto il conſenſo inprudentemente preſtato dal ſolo Avvocato della Città di Averſa, e quanto dalla Camera, e dagli aggiunti ſi credette in ſeguito di poter fare col funeſtiſſimo decreto del 1780., col quale non ſolo fu ſoggettata a termine la cauſa comune di Averſa colla Città di Napoli già precedentemente giudicata, ma anche l' altra particolare tra Averſa, e Caſali egualmente che quella giudicata, ed eſeguita. Or di queſta ſeconda parte del decreto dovendoſi ragionare, giacchè della prima ſi è dimoſtrata ſufficientemente l' inſuſſiſtenza, giova di far riflettere alla Regia Camera, che i Giudici mancarono aſſolutamente di giuridizione, che roveſciarono direttamente un giudicato, e che quanto fu giuſto il decreto da eſſi rivocato, altrettanto contrario ad ogni diritto, ed irregolare fu quello da eſſi proferito. Aſſai ſpedita ſarà la dimoſtrazione

Digitized by Google

ne del primo assunto, che dallo stesso recito de' fatti vien garantita. Era la causa tra Aversa, e i Casali tutta separata, e distinta da quella, che comunemente sostenevano colla Città di Napoli. Un diverso processo, presso diverso Attuario erasi fabbricato, e distinte providenze eransi sempre dal Tribunale della Camera impartite. Or nel 1780. i Giudici ordinarj, e gli aggiunti erano stati abilitati da S. M. a consultarla, se pendendo l'articolo generale nella Real Camera, potesse giusta la legge del 1759. eseguirsi il giudicato formato per la causa tra Napoli, ed Aversa. Ecco limitata la loro giuridizione a questo solo oggetto, ma nommai a quello tutto distinto dall'interesse tra Aversa, e suoi Casali. Che se la Camera potè crederssi abilitata contro ogni ragione col consenso dell' Avvocato di Aversa, questo perchè ristretto al solo interesse della Città di Napoli, non poteva mai estendersi all'altro, di cui non si era ragionato. Fu dunque un eccesso manifesto di giuridizione, quello che si fece dalla Camera, e dagli aggiunti in entrare in quella causa, che alla loro ispezione non era stata commessa.

Ma l'assoluta insussistenza della seconda parte di quel decreto si rende manifesta dal seguente assunto cioè, che giudicata era la causa, che novellamente con esso fu messa ad esame. Per riuscire in questa dimostrazione giova di far noti alla Regia Camera alcuni fatti, d' onde la verità possa luminosamente rilevarsi. Non tutt' i Casali di Aversa eran comparsi nel giudizio promosso dalla Città per la formazione del Catasto; molti di essi avean presentate le procure, che cumulavansi nelle stesse persone, ed eranvi due ben degni Avvocati, che per molti di essi intervenivano. Or la Camera vedendo in maggiore attività la contesa per li gravami prodotti dai Casali avverso il secondo decreto, prese da ciò l'espediente, che tutto giorno in simili rincontri si pratica, e scegliendo tra gli Avvocati il migliore, destinò quello, ed il Procuratore ad esso assistente, perchè a nome di tutti facesse la difesa generale. Non mancarono de' Casali, che, ciò non ostante, vollero particolarmente difender-

si,

ſi, e tra queſti Giugliano, Santantimo, Vico di Pantano, Caſolla Valenzana, e Frattapiccola, come da proceſſo Att. Buglio *fol.* 294. L' Avvocato generale deſtinato dalla Camera vedendo le funeſte conſeguenze di un litigio aſſai ſpinoſo per li Caſali, fu egli che propoſe l' eſpediente dell' unico Cataſto, e nella dotta ſua allegazione data alle ſtampe, oltre di manifeſtare l' incarico ricevuto dalla Camera per la difeſa generale, poſe nel più luminoſo aſpetto il novello progettato ſiſtema. Queſto incontrò il gradimento della Camera, e dell' avvedutiſſimo Fiſcale, per cui a ſtagliare tutte le controverſie, ed a facilitare la pubblicazione del Cataſto, che intereſſava nommeno il Fiſco, che le Univerſità, venne a fare il decreto preſcrivente l' unico cataſto per li beni tanto de' naturali della Città, e de' Caſali, quanto degli eſteri, per ripartirſene l' emolumento *pro rata Focolariorum*. Queſto decreto proferito dietro le iſtanze, ed allegazioni del difenſore de' Caſali, venne formalmente accettato dal Procurator generale ne' ſeguenti termini: *Doctor Fracaſſi Procurator ut ex actis, qui intervenit in præſenti Cauſa pro omnibus Caſalibus dictæ Civitatis Averſæ, cum magnifico Advocato D. Fortunato Villani, & decretum prædictum eorum ſtrenua defenſione cum celeberrima allegatione ipſius D. Fortunati typis data latum eſt a dicta Regia Camera, & expediens in eodem contentum claris verbis in citata allegatione legitur, etiam pluries in Aula Regiæ Cameræ repetitum, reſervat dictis Caſalibus omnia jura, citra quorum præjudicium inſtat illud exequi*. L'altro Procuratore aſſiſtente all' Avvocato D. Carlo Magliola, che interveniva per parecchie Univerſità fece la ſteſſa replica, ed accettazione, ſe non che ſoſtenne, che il progetto dell' unico Cataſto foſſe ideato dal ſuo Avvocato: in fine quanti Procuratori ci erano, che avean preſentata particolar Procura delle Univerſità de' Caſali, tutti furono notificati, ed o accettarono formalmente, o col ſilenzio lo fecero implicitamente (1).

Da

(1) *Fol.* 318. *ad* 328. *vol. prim.*

Da queſti fatti ben ſi ravviſa, che il decreto ſopraccennato giovevoliſſimo ai Caſali per la implicita, ed eſplicita accettazione di eſſi paſsò in giudicato. Che ſe poſſa rivocarſi in dubbiezza l'incarico dell'Avvocato Villani, e del Procuratore ad eſſo aſſiſtente per la difeſa generale de' Caſali, queſto vien conteſtato luminoſamente dall' Allegazioni di queſto Avvocato, che ancor eſiſtono, e ſono preſſo gli atti, colle quali eſpreſſamente ſi mentova l'incarico, nè è preſumibile, che l'Autore poteſſe mentire, oltre la ſua riputazione, che giuſtamente meritò, ma anche perchè l'Allegazione paſsò ſicuramente ſotto gli occhi di tutt'i Miniſtri della Camera, che la Cauſa deciſero. Che ſe lo ſcetticiſmo più inſulſo voleſſe ancor di queſto fatto dubitare, reſta ogni dubbio rimoſſo da ciò, che ſi va a raſſegnare. Preteſe queſto Avvocato, e con ragione, eſſer compenſato delle ſue fatighe, e palmario per la vittoria riportata, e'l Procuratore preteſe il compenſo di ſue fatighe: Or la Camera ſe non gli aveſſe incaricati certamente, non avrebbe dato corſo alla loro domanda, ed avrebbe diretto ſolamente il ſuo decreto di taſſa contro di quelle Univerſità, che peculiarmente da eſſi erano ſtate difeſe. Anzi è notabile, che la domanda di queſti Profeſſori incontrò la reſiſtenza dell'Avvocato Magliola, che pretendea a ſe dovuto il palmario a danno di tutte le Univerſità, quantunque egli per poche foſſe intervenuto, perchè ſi arrogava il merito di eſſer eſſo l'autore del progetto dell'unico Cataſto, tanto a' Caſali vantaggioſo. Ma conoſciutaſi dalla Camera la verità, anche dall'epoca dell'allegazione del Villani, che antecedente era a quella del ſuo competitore, venne con ſuo decreto a taſſare il compenſo di ducati 1200. all'Avvocato, e di 300. al Procuratore. Nè quì rimaſe l'affare, giacchè trattandoſi di obbligare tanti corpi morali, che a proporzion dell'utile riſentito dalla difeſa dovevano corriſpondentemente contribuire, fu perciò dalla Camera incaricato il Segretario della terza Ruota, perchè formato aveſſe, come formò infatti il ratizzo proporzionato al numero de' Fuochi di ciaſcun Caſale. E' notabile quì da avvertirſi, che

Digitized by Google

che l'Univerſità di Giugliano, ch'erasi fatta particolarmente difendere dal ſuo Avvocato, lungi di dolerſi del decreto, preteſe ſolo di non eſſer gravata dalla Taſſa, perchè doveva corriſpondere al ſuo particolar difenſore. Ecco dunque, che tutt'i Caſali non ſolo non ſi gravarono del decreto ſopraccennato, che anzi oltre di averlo col fatto accettato, ne conteſtarono il gradimento, e la utilità con aver pagata pacificamente la rata del palmario, e le fatighe de' difenſori.

Per rimuovere su di ciò ogni dubbio, conviene far noto un fatto, che ſi ha dal libro de' notamenti della Regia Camera, d'onde ſi rileva, che tanto è lontano, che li Caſali aveſſero potuto gravarſi del decreto in quiſtione, quanto che il progetto dell'unico cataſto, oltre di eſſere ſtato propoſto dagli Avvocati, fu quindi diſcuſſo in Camera, ed approvato col conſenſo di tutti li Profeſſori, che intervenivano a riſerba del ſolo Avvocato, e Procçuratore di Averſa, che non volle preſtar conſenſo, ma diſſe di non averci coſa in contrario, ecco le parole del notamento, che fedelmente ſi traſcrivono: *Die* 18. *Auguſti* 1755. *Dominus Zigari retulit: gli atti per la fedeliſſima Città di Averſa colli Caſali, e poſſeſſori delli medeſimi ſopra la confezione del general cataſto da farſi in detta Città &c.*, quindi ſi riaſſume l'iſtanza fiſcale, e poi ſiegue: *Dopo di ciò il Sig. Marcheſe Natoli ha propoſto, che per la Cauſa di Averſa, e Caſali, le parti per quanto hanno detto a lui verrebbero in doverſi fare un ſolo cataſto di Averſa, e Caſali a tenore delle iſtruzioni, nel quale cataſto debbanſi accataſtare tutti li beni de' Cittadini, e Foreſtieri, e'l prodotto poi ripartirſi tra Averſa, e Caſali a ciaſcuno pro rata foculariorum, e queſto per li peſi delle impoſizioni ordinarie, ed eſtraordinarie dovute alla Regia Corte; a riſpetto poi degli altri peſi contenuti nello ſtato diſcuſſo in terza Ruota, ciaſcuna Univerſità di ciaſcun Caſale faccia una taſſa ſeparata; ed a riſpetto poi dell' eſazione de' peſi, che ſi conterranno nell' unico Cataſto faciendo, ſe ne faccia il ripartimento dal Segretario della Terza Ruota; e perciò ſi potrebbero*

bero chiamare in Ruota gli Avvocati della Città, e Casali di Aversa per sentirli in aula, se concorrono in questo; e così deciderſi de consensu. Ed infatti ſi ſono chiamati in Ruota il Dottor D. Teofilo Mauri, e 'l Dottor D. Nicola Lacedogna, i quali per parte della Città di Aversa hanno detto, che essi non aveano facoltà di dare consensi, tuttavia credevano essi, che sarebbe giusta, e che sarebbe anche vantaggiosa per tutti la determinazione uniforme a quanto di sopra si è detto dal Signor Marchese Natoli, il quale ha tutto ripetuto in presenza delle parti; e si è inteso anche il Dottor D. Carlo Magliola, ed il Dottor D. Francesco Fracasso, i quali intervengono per li Casali Atellani, ed il Dottor D. Giovanni Lojacono, e si è anche inteso il Dottor D. Fortunato Villani, che interviene per li Casali di Aversa, e parimenti inteso l' Avvocato, che interviene per Cesa, i quali hanno detto tutti l' istesso de' suddetti Mauro, e Lacedogna, & deinde Domini venerunt ad vota. Dicaſi ora ſe tal decreto potea poſteriormente eſſere impugnato?

Oltre a ciò egli è d' avvertirſi, che tutte le Univerſità ſono ſotto la protezione della Camera, e l' Avvocato Fiſcale è il diloro ſpeciale Avvocato, per cui baſterebbe a dirſi accettato il decreto dal ſolo eſſere intervenuto nella Cauſa il Fiſcale, e dall' eſſere eſſo concorſo nel voto uniforme della Camera, che profferì il decreto. Ma, a' rimuovere ſu di ciò ogni qualunque dubbiezza, egli è d' avvertirſi, che il decreto in quiſtione oltre di eſſere ſtato ſicuramente noto a tutte le Univerſità de' Caſali, allorchè dovettero pagare la rata della taſſa dell' Avvocato, eſſo non rimaſe già preſſo gli atti inoperoſo, onde poteſſe oggi promuoverſi il dubbio, ſe non eſſendoſi formalmente accettato, ſi poteſſe avverſo di eſſo produrre gravame. Dopo il decreto ſi paſsò innanzi dal Tribunale, ed a viſta del medeſimo fu incaricato il Segretario della terza Ruota per la formazione dell' unico Cataſto in quello preſcritto; e queſto infatti fu eſeguito con quell' indugio, che il diſimpegno eſiggea, ed intanto i Caſali lungi di maravigliarſene, o querelarſene col

Digitized by Google

col Tribunale, furono indolenti ſpettatori di quel non brieve diſimpegno: anzi è da marcarſi, che nel corſo della confezion del Cataſto ſi videro preſſo gli atti prodotte due iſtanze, una dell' Univerſità di Giugliano, dove, lungi di opporſi, ſolo domanda *ſervirſi ordinare, che così negli ordini ſi dovranno dar fuori, come nel ripartimento faciendo, ſia il Procuratore* in omnibus *inteſo* (2): L'altra è dell' Univerſità di S.Arpino, Pomigliano d' Atella, Gricignano, Ceſa, Soccivo, ed altri Caſali di Averſa, colla quale conchiudono ordinare, *che il Signor Preſidente Commeſſario riferiſca tutto il contenuto nel preſente ricorſo nel Tribunale della Camera, acciò il medeſimo Tribunale pigliar poſſa gli eſpedienti, e dare gli ordini proprj, ed opportuni per la più pronta eſecuzione del decreto di eſſa Regia Camera paſſato in coſa giudicata, ed accettato tanto dall' Univerſità della Città, quanto da tutte le Univerſità de' Caſali a riſerba del ſolo Caſale di Giugliano, quale pretende alcune dichiarazioni circa l' eſecuzione di detto decreto dell' unico Cataſto, e per l' effetto ſuddetto ordinarſi, che per eſecuzione di detto decreto conficiant unicum Cataſtum le Univerſità de' Caſali, e quella della Città* (2). Che ſe poi queſti fatti luminoſi non baſtano a moſtrare la verità del noſtro aſſunto, baſta riflettere, che l' avveduto Signor Commeſſario Preſidente Scaſſa, e l' avvedutiſſimo Avvocato del Fiſco non avrebbero permeſſo di procederſi *ad ulteriora*, quando ci foſſe ſtata la menoma ripugnanza di taluno de' Caſali. Anzi è d' avvertirſi in ultimo, che dopo formata la taſſa, ed il ratizzo, ſcorſi già cinque anni dalla pubblicazion del decreto, ſi paſsò anche con ordine del Tribunale all' eſazione della taſſa ſteſſa, di cui fu incaricato l' Attuario Orſini, che venne quindi ſoſpeſa per la novella uſcita della Città di Napoli, che ſe non foſſe ſopravvenuta, non ci ſarebbe ora ulteriore diſputa, e l' unico Cataſto ſarebbe già nella ſua piena eſecuzione.

Del

(1) *Fol.* 603. *vol. ſec.*
(2) *Fol.* 618. *vol.* 2.

Del reſto come mai può preſumerſi, che il decreto in queſtione poteſſe eſſere contradetto da' Caſali, quando quello era per eſſi ſommamente vantaggioſo? Sapeano pur troppo i Caſali di non aver proprio Territorio, perchè allora non erano ancor ſurte le favole della diſcendenza di Cuma, e di Atella, che taluna di eſſe oggi ſpiritoſamente hanno inventate: Sapeano eſſi, che tutto il Territorio era della Città di Averſa, come tra poco verrà dimoſtrato, e quantunque ſi aveſſero potuto augurare di formar eſſi un Cataſto particolare, annotando i beni de' proprj Cittadini, e Luoghi pii, come col precedente decreto avevano ottenuto, pure aſſai più profittevole per eſſi era il decreto dell' unico Cataſto, perchè venivano a partecipare non ſolo della rata della bonatenenza degli Eſteri, ma anche del ricco Cataſto de' Cittadini, e Luoghi Pii Averſani, che tutto doveaſi *pro numero Foculariorum* con eſſi ripartire.

Da' queſti fatti, e dalle raſſegnate rifleſſioni ben vede la Regia Camera, che la ſeconda parte del decreto del 1780, comechè fatta eſtemporaneamente ſenza petizion delle Parti, comechè profferito per una Cauſa, che pendea in un proceſſo tutto ſeparato, e diſtinto, e tra diverſi collitiganti, comechè fatto da Giudici mancanti aſſolutamente di giuridizione, ed in ſovverſione di un decreto già paſſato in giudicato per formale acquieſcenza delle parti, non poſſa perciò in conto alcuno ſoſtenerſi, ma anzi dichiarar ſi debba per nullo, illegale, ed ineſiſtente.

Per rendere però più compiuta la noſtra dimoſtrazione, giova di entrare nell' ultimo aſſunto, cioè, che quando mai il decreto del 1755. poteſſe eſſere ſuſcettibile di eſame, eſſo dovrebbe eſſere ſicuramente confermato per la ſua notoria giuſtizia, e plauſibile economia, e ciò dimoſtrando ſi farà vedere l' ingiuſtizia, e l' irregolarità del decreto del 1780. L' oggetto della diſputa tra la Città di Averſa, e ſuoi Caſali ſi riduceva al vedere, ſe ciaſcuna Univerſità doveſſe formare il ſuo Cataſto ſeparato, o unico doveſſe farſi dalla ſola Città, com' eſſa giuſtamente pretendea, e quale doveſſe eſſere la norma da ſerbarſi per gli eſteri poſſeſſo-

Digitized by Google

ſeſſori. Per deciderſi queſta conteſa biſognava preventivamente liquidarſi, ſe le Univerſità de' Caſali foſſero tante communità eſiſtenti da per ſe non ſolo per lo governo, ed amminiſtrazione, ma anche per privato territorio, ch' eſſe poſſedeſſero diſtinto dalla Città: Se il Territorio intiero della Città, e de' Caſali foſſe della ſola Città, e che il governo, ed amminiſtrazione ſola diſtingueſſe i Caſali, e che il Territorio d' ogni Feudo foſſe ſoltanto giuriditzionale de' Baroni; o ſe in fine l' intiero Territorio trattar ſi doveſſe come commune tra tutte le Univerſità della Città, e de' Caſali, onde doveſſe tra eſſe ripartirſene l'intiera eſtenſione a proporzione de' riſpettivi biſogni. Queſte conteſe preſentate al Magiſtrato ecco quello, che ſe li offeriva a dover bilanciare a riverbero dell' economia, che potea intereſſare tante Univerſità. Una lite graviſſima avrebbe dovuto farſi tra la Città, ed i Caſali tutti per conoſcerſi della natura del territorio, ed in eſſa dovean ſentirſi i Baroni, ed il Fiſco per l' intereſſe, che vi poteano avere. Altra lite dovea farſi tra ciaſcun Caſale per limitar tra eſſi i proprj preteſi confini, quando l' unità del Territorio non ſi foſſe deciſa favorevolmente alle intenzioni di Averſa: Altra diſpendioſiſſima lite avrebbe dovuto farſi quando ſi foſſe deciſo, che commune eſſendo quello tra tutti, doveſſe ripartirſene l' appartenenza. Ed intratanto, che così lunghi, e diſpendioſi litigj avrebbero involute in ſciagure, e miſerie tante Univerſità, il Cataſto non avrebbe potuto metterſi ad effetto contro le giuſte mire del Sovrano, che intendea di rilevare la claſſe de' miſerabili dallo ſproporzionato peſo delle gabelle. Or tutte queſte liti nell' analiſi più favorevole per i Caſali ad altro non potean terminare, che a dividerſi tra eſſi l' intiero Territorio per lo numero de' Fuochi. Ecco intanto il giuſto oggetto di economia, che dovette determinare la Camera a preſcrivere l' unico Cataſto, col quale a ſcanzo di ogni diſpendio, di ogni indugio, e di ogni altra difficoltà, mettendo la pace tra tutte le Univerſità, davaſi ad eſſe un competente modo da ſoſtenere con una matematica proporzione

i pro-

i proprj biſogni. A queſto appunto dovette riflettere l'avvedutiſſimo Avvocato fiſcale, di queſto s'incaricò la Camera quando fece il ſuo decreto *ex cauſſis diſcuſſis*, riflettendo al vero vantaggio delle Univerſità contendenti.

Che ſe campeggiò in quel decreto l'economia, non vi mancò per altro la giuſtizia, come ſi va prontamente a dimoſtrare. Il riſultato della controverſia tra Averſa, ed i Caſali riducevaſi all'appartenenza del Territorio. Or queſto indubitatamente eraſi della Città per le ſeguenti ragioni. Cominciando dall'epoca del primo naſcimento della Univerſità di Averſa egli è d'avvertirſi, che, nata queſta Illuſtre Città, dovette ella avere un Territorio, e lo ebbe infatti, e fu quello appunto, che la forza de' ſuoi fondatori col mezzo irreſiſtibile della guerra venne ad occupare. I vaſti Territorj delle antichiſſime Città di Cuma, Linterno, ed Atella due già eſtinte, l'altra preſſochè ſpirante, furono l'oggetto dell'occupazione de' fondatori Normanni, che, mutando l'antiche idee col fatto dell'occupazione, lo riduſſero Territorio Averſano, tantoppiù che di Atella appunto la ſteſſa ſede Veſcovile in Averſa fu trapiantata. Dunque i diritti di queſte eſtinte, ed occupate Città furon tutti traſferiti nella novella Città di Averſa, che aboliti gli antichi nomi vidde d'allora in poi tutto quel Campo Agro Averſano appellato. Tutt'i Caſali, che attualmente eſiſtono ſon tutti in queſto Territorio da valoroſi Normanni conquiſtato, e ſe Giugliano, e S. Elpidio poteſſero eſſi ſoſtener la favola, che oggi per la prima volta vengono a ſmaldire di eſſer cioè i primi gli antichi abitatori di Cuma, e di averne ritenuto l'emblema della donna gravida, ed il ſecondo di aver riedificata la diſtrutta Atella, non potranno perciò negare, che l'uno, e l'altro eretti in Comunità, dopo eſtinti, e ſpenti di tutto punto i primi diritti di quelle Città, eſſi venn-ro a ſorgere ſul Territorio Averſano, per cui ſempre, come gli altri, Caſali di Averſa ſi ſono appellati. Si sa pur troppo, che il nome de' Caſali non altrimenti convenga, che a riverbero della Città, nel cui Territorio quelli

ſian

fian coſtrutti , onde queſta ſola coſtante dinominazione di tutte le Univerſità adjacenti , che Caſali di Averſa ſi ſon chiamate, baſta a giuſtificare il titolo primordiale della Città per l'acquiſto del Territorio. Baſta ſcorrere su di ciò tutti gli Archivj, leggere tutte le contrattazioni, oſſervare tutte le proceſſure, e li ſteſſi voluminoſi proceſſi per la preſente cauſa compilati per ricrederſi della verità, che non ſolo le Univerſità contendenti Caſali ſi ſono appellati, ma ſi ſon deſcritti come ſiti nel Territorio Averſano, Anzi è notabile, che fin dal principio del naſcere della preſente cauſa, anzi fin dacchè la prima volta l'Univerſità di S.Elpidio nel 1556. preteſe di eſiggere la bonatenenza da' Napoletani, così allora, come dal 1742. in poi tutte le oppoſizioni contro de' Caſali dalla Città di Napoli, e da'ſuoi Cittadini ſi facevano col dire di dover' eſſere eſſi immuni, perchè Napoli era in promiſcuità con Averſa, di cui eſſi eran Caſali. E queſti nè allora nel 1556, nè poi nel 1742. in avanti ſi oppoſero all' eccezione de' Napoletani , e poteano ben' eſſi ſoſtenere, ch' eſſendo la promiſcuità colla ſola Città di Averſa, e non eſſendo eſſi parte del di lei Territorio, nè avendolo privato, e diſtinto, non poteano mai eſſer obbligati agli effetti della promiſcuità, che con Averſa ſola vantavano i Napoletani. Napoli dunque iſteſſa, i Caſali , ed il Tribunale hanno ſempre riconoſciuta Averſa Città capo , e padrona dell' intero Territorio, ed era riſerbato unicamente al valore dell'attual Difenſore de' Caſali di eſcogitare così bizzarre idee , onde farſi oppoſitore di quel decreto , che i ſuoi ben degni anteceſſori aveau propoſto, accettato, e gradito,

Ma preſcindendo da queſti eſtrinſeci argomenti, verrò al caſo di fare la più luminoſa dimoſtrazione della naturale unica appartenenza dell' intiero controvertito territorio alla ſola Città di Averſa. Si è colla dovuta ſobrietà ragionato della origine di queſta Città, e del come aveſſe ella acquiſtato il ſuo territorio, ora giova far vedere il continuato ſuo poſſeſſo. Il Canonico Pratillo nella pagina 261. rapporta un diploma di Riccardo II. Conte di Averſa del 1089.

Digitized by Google

1089. col quale eſſo confermò al Monaſtero di S. Biaggio di Averſa tutti li beni, che poſſedeva in quelle pertinenze, cioè, *Averſæ, Calinulo in Acerris, & Atellæ veteris, & in Caſtris Volturnenſe, & Patrienſe, & in Gualdo de partibus Militiæ, & in tota noſtra Terra Principatus laboris, & Averſæ*. Ecco conteſtato il dominio del Territorio quale appunto oggi eſiſte. A tempi del Re Roberto per evitare li funeſti allagamenti del fiume Clanio fu incaricata della cuſtodia la Città di Averſa per li ſuoi confini, che ſi deſcrivono col corſo del fiume Clanio (1), e da allora in poi la Città godette il vantaggio del notiſſimo paſſo di Ponte a ſelice abolito a noſtri tempi colla generale abolizione preſcritta per comun bene dal noſtro Sovrano. Con diploma del Re Roberto del 1340. Si permiſe alla Città di Averſa di poter imporre le gabelle, su de' ſuoi Cittadini, e quelli de' ſuoi Caſali (2). Con privilegio della Regina Giovanna II. del 1419. furono aboliti in tutti li Caſali i Governatori, e fu data al ſolo Governadore di Averſa la giuridizione su tutti li Caſali (3).

Da queſti ſaldi principj è nato, che Averſa con i ſuoi Caſali è ſtato ſempre riputato un ſol corpo, avendoſi per unico il Territorio, ed aſſoluto della Città. Si è eſibito documento del Cedolario, d'onde ſi rileva la taſſa de' Caſali ſotto la Città Capo, e che tutti nel di lei Territorio eſiſtevano

Averſa taxatur

Sunt in ſuis pertinentiis Feuda infraſcripta.

e ſi forma una liſta eſattiſſima di tutti li ſuoi Caſali ſenza eccettuarſene alcuno (4).

Trovaſi negli atti una fede dell' Archivario della Regia Camera, che atteſta di aver oſſervato il libro ſtampato della ſitua-

(1) *Fol.* 13. Atti tra Averſa col Regio Fiſco Attuario Letizia.

(2) *Fol.* 14. detti di Letizia.

(3) *Fol.* 205. Atti col Principe di Stigliano Attuario Letizia.

(4) *Fol.* 395. *vol.* 1.

ſituazione del Regno del 1659., ed in quello ſi trova notato il carico della Città di Averſa unitamente colli ſuoi Caſali.

Molti giudizj ſono ſtati da tempo in tempo promoſſi da Averſa contro gli utili Poſſeſſori de' ſuoi Caſali nel S. C. per eſſere mantenuta nel poſſeſſo della giuridizione *in toto Territorio*, ſoſtenendo, che li Baroni poteſſero eſercitarla ne' ſoli recinti murati ſino alle Croci, e ſe ne veggono preſſo gli atti prodotti più documenti (1).

Uniformi a queſti principj ſono le notizie tratte dagli Archivj, d'onde rilevaſi, che non ci è un Caſale, che foſſe ſtato conceduto in Feudo ſenza ſpiegarſi la ſemplice giuridizione perſonale, e che eſſi tutti eran ſiti nel Territorio Averſano, ed a queſte certe notizie fan eco tutti li noſtri Forenſi in occaſione di dover parlare de' Caſali di Averſa. Eſiſte preſſo gli atti il diploma della vendita del Feudo di S. Marcellino fatta dal Fiſco a D. Ferdinando Tovar in queſti termini: *cum integro ejus ſtatu, cum mero mixtoque Imperio in omnibus hominibus, Civibus, & habitantibus in dicto Caſali, & quod quovis modo venirent ad habitandum in eo in futurum, dummodo jurisdictio prædicta intelligatur vendita in perſonas* (2).

Il Feudo di Giugliano tanto oggi faſtoſo di un vaſtiſſimo Territorio fu dal Re Carlo II. nel 1302. venduto con Caivano, e Trentola in queſto modo = *Subſcriptos homines, & Vaſſallos, quos Curia noſtra tenet in Caſalibus, Juliani, Caivani, & Trentulæ de Territorio Averſæ, ac vaſſallagium, & homagium eorumdem, omneque jus aliud, quod habet dicta noſtra Curia in eisdem donandas, & concedendas nuper duximus de liberalitate mera, & gratia ſpeciali; jure tamen, quod in eisdem hominibus, & eorum ſingulis habemus majoris dominii ratione nobis, & noſtris heredibus, ac ſucceſſoribus reſervato; lege vel conſtitutione, quæ alienationem rerum demanii fieri prohibet non obſtante,*

C *prout*

(1) *Fol.* 54. *ad* 56. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 99. *vol.* 4.

presentis privilegio nostro sibi inde indulto plenius & seriosius continetur. Volumus itaque, & fidelitati tuæ præsentium tenore committimus, quatenus statim receptis præsentibus, homines, & Vassallos ipsos dicto Comiti, vel suo pro eodem Procuratori, ac nuncio per se & dictis suis heredibus juxta formam concessionis nostræ, hujusmodi assignes, seu mandes, & facies auctoritate præsentium assignari, ac recepto prius ab hominibus, & Vassallis ipsis pro nobis, nostrisque heredibus, fidelitatis solitæ, juramento, deinde facias ab eis præfato Comiti, vel dicto ejus Procuratori aut nuncio pro eodem jurare assunt, & Consuetudinem Regni nostri Siciliæ assecurationis debitæ Sacramento præstari e quindi si soggiunse *nomina vero Vassallorum & hominum dicti Casalis Juliani sunt*, e si enunciano tutti li nomi de' Vassalli, ne' quali il Feudo consisteva.

Per questo stesso Feudo oggi possessore di un ideato vasto Territorio Orazio Montano peritissimo della ragion Feudale nella sua *Ripetizione ad L. Imperialem nel §. Præterea Ducatus n. 66. e 93.* parlando del modo, come si debba ripartire tra diversi successori il Feudo Longobardo così ragiona: *Dicimus Feudum jurisdictionis dividi, idest subjectum, & res Feudi illius, ut sunt Vassalli, & Territorium, vel assignando singulis Dominis Vassallos per familias certas*: quindi soggiunge che essendovi un Feudo dividuo senza territorio, come sarebbe Giugliano, si dividono le sole famiglie de' Vassalli; *Vassallos dividendos esse cum gleba, sed in praxi videmus etiam sine gleba assignari uni tot casatas Vassallorum, & alteri tot alias, ut in Castro Juliani & alibi videmus*. Di questo Feudo appunto si fa la Concessione dell' Imp. Carlo V. fatta nel 1540. a Cosmo Pinelli, il quale con sua supplica espose aver in più volte comperato le porzioni del Casale di Giugliano, che possedeansi da Gio: Berardino Carbone Conte di Montorio, così in suo nome proprio, che come Balio, e Tutore di D. Catarina Carafa sua nipote, soggiunse, che queste erano burgensatiche, e pagavasene il censo al Vescovo di Aversa, disse finalmente averne acquistata altra porzione, che chiamavasi Feudo di Julia-

liano, e de Canzano, e domandò il mero, e misto Imperio in detto Casale *segregando & separando dictum Casale Juliani, in omnibus, & per omnia quoad jurisdictionalia tantum a dicta Civitate Aversæ, & ejus Capitaneis quoad predictos Vassallos, & habitantes, vel habitatores.* A questa supplica corrispose la grazia contenuta nel diploma ne' seguenti termini: *Nos non dictum Casale Juliani segreganus, & separamus in omnibus, & per omnia quoad jurisditionalia, & quoad merum & mixtum Imperium, & omnimodam jurisdictionem tantum a dicta Civitate Aversæ & ejus Capitaneis.*

Possedeva D. Gio: Battista Orineti uno *speciosissimo*, ed esteso territorio denominato Zaccaria, ed ebbe impegno di farlo erigere in Feudo nobile, onde nel 1711. ne supplicò la M. del Re Cattolico, e la sua supplica fu rimessa per informo al Tribunal dalla Camera per la providenza in giustizia, or la Regia Camera procedendo colla sua solita ponderazione, sentendo il Fisco, e la Città di Aversa, nel cui territorio era sito il Fondo, e prestatosi da questa il consenso *in scriptis* per la dismembrazione, venne il Tribunale a fare la sua favorevole Consulta, in seguito della quale da S. M. fu accordata la chiesta grazia ne' seguenti termini in piedi della novella supplica dell' Orineti „ visti „ su istancia attendiendo al zelo che tiene ha ereditado en „ mi Real Servizio è venido en concederle en feudo nobile „ la Massaria nombrata Zaccaria, que posse en el territorio „ de la Giudad de Aversa en la forma, y con las circostan„ cias, que se espressan en el preinserte memorial, y en „ consequentia de ello y encargo, y mando, prevenga los „ conveniente a las partes donde tocare, paraque tenien„ dose entendido, assi puoda usar del referido permiso, el „ mencionado D. Iovan Baptista Orineti, que por los moti„ vos, que para ello concurren, proceda assi de mi Real „ y deliberada volontad: Ecco dunque questo novello Feudo sistente in Territorio di Aversa per confessione del Feudatario, garantita dal Tribunale, che esigette il consenso di Aversa per consultare S. M. formalmente alla pretesa

erezione in Feudo, e confeſſato col fatto dallo ſteſſo Caſale di Giugliano, che lungi di opporſi, per non aver conſentito, vidde ſufficiente all'erezione il conſenſo ſolo della Città Padrona. E pure chi 'l crederebbe? nel Territorio oggi fantaſticamente vantato da Giugliano queſto Feudo va intieramente compreſo.

Il Feudo di Panicocoli Caſale di Napoli devolutoſi al Fiſco fu dalla Regia Camera fatto confinare nel *1632* per mezzo dell'Ingegniero Domenico Stigliola, coll'aſſiſtenza del Procurator Fiſcale Giacomo Salerno, fu dichiarato confinante con Averſa, come ſi ravviſa dal Relazione di quel Ingegniere preſſo gli atti della vendita del Caſale di Giugliano del *1690* (1). Queſto Feudo fu nel *1642.* comperato dal Dottor Giacomo Antonio Pariſio ſenza Territorio alcuno, per cui volendo farne un acquiſto ſi direſſe nell'adjacente Territorio Averſano, e ne comperò un quarto di miglio dalla Città di Averſa, propriamente quello detto lo Sperduto, per lo prezzo di ducati 200. con ſtipularſene pubblico iſtrumento, ſul quale dal Collaterale fu interpoſto l'Aſſenſo, il denaro fu pagato pel Banco di S. Giacomo con due poliſe de' *17.* Gennaro, e *15.* Giugno *1642.*, come dal documento, che eſiſte preſſo gli atti della vendita di Giugliano del *1690* (2). Il Barone Pariſio preſentò l'acquiſto preſſo gli atti del Patrimonio di Giugliano, ed inteſa quella Univerſità ottenne il poſſeſſo (3). E pure oggi a diſpetto di tante innegabili verità Giugliano diceſi confinante con Panicocoli, e vanamente aſſeriſce per ſuo tutto l'adjacente Territorio.

Si ha dal quinternione X. *fol.* 52. *ad* 54. la conceſſione di Ceſa fatta da Ferdinando di Aragona a Franceſco Barreſio, nel quale Caſale di Averſa ſi appella con ſpiegarſi *pertinentiarum Civitatis Averſæ* (4). Eſiſte nel grande Archivio

(1) *Fol.* 504.
(2) *Fol.* 558.
(3) *Fol.* 562. *dicti Proceſſus.*
(4) *Fol.* 244. *vol.* 1.

vio della Zecca un Diploma della Regina Giovanna I., col quale infeudandoſi Vico di Pantano, ſi dice Caſale di Averſa, e ſito nelle pertinenze del Territorio di quella.

Devoluto il Feudo di Caſapuzzano per la fellonia di Scipione Bozzuto, fu queſti dallo ſteſſo Ferdinando di Aragona conceduto all' Abbate Francesco Seripando, denominandoſi *Caſale pertinentiarum Civitatis Averſæ*, e 'l documento trovaſi eſibito dal Caſale di Soccivo (1).

Eſiſte preſſo gli atti (2) un documento di una lite agitata nel 1556. tra taluni Cittadini di S. Antimo, e Pomigliano di Atella colla Univerſità di S. Elpidio, ed i primi allegano in loro difeſa quanto ſiegue, *ex quo clarum, & notorium eſt, dictum Caſale S. Elpidii fuiſſe, & eſſe ſitum in Territorio Averſano, & non habere dictum Caſale aliquod territorium ſeparatum ſub pertinentiis, ſed tantummodo circuitum in quantum ſe extendit dictum Caſale, licet illud ſit poſitum inter dictum Territorium Averſanum.* La verità di queſta aſſertiva vien luminoſamente conteſtata dalla *deciſ.* 385. *rapportata dal Reggente Sanfelice*. Un reo naturale di S. Elpidio eſſendo ſtato condannato da quel Governatore all' eſilio un miglio fuori del Paeſe, fu dal reo ſteſſo accettato, ſoggettandoſi alla pena della galea, ſe aveſſe infranto l'eſilio, indi fu colto *prope dictum Caſale infra milliare*, e ſi deciſe, che doveſſe adempire all'obligo contratto in accettare l'eſilio, ma ſi fece cauſa ſinodale, ſe coſtui doveſſe ſubire la galea, e l'autore rapporta la deciſione a ſe favorevole con queſto ragionamento. *Præſuppoſito enim pro vero quod Caſale S. Elpidii ſit poſitum, & ſitum in territorio Averſæ, & ſucceſſive quod territorium, ſeu diſtrictum non habeat, prout eſt veriſſimum, & negari non poteſt, ſequitur quod ſententia fuerit nulla*, e ne dice la

(1) *Fol.* 260. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 164. *vol.* 2.

Digitized by Google

la ragione, perchè il Giudice di un luogo non può limitare li confini *extra diſtrictum* della ſua giuridizione, il reo ſi dovea perciò intendere eſiliato, *quoad locum ſubditum, quod in caſu noſtro eſſet Caſale, non autem quoad locum non ſubditum, quod eſt Territorium Averſæ; ex quibus pro nullitate ſententiæ condemnatoriæ deciſum*. La conſeguenza è molto chiara, che queſto Caſale non ha territorio di ſorte alcuna,

Il Reggente Rovito nel ſuo Conſiglio 101. ſoſtenne da Avvocato Fiſcale, che i Caſali di Averſa non avean territorio diſtinto dalla Città, perchè ſeparati unicamente *quoad juriſdictionem*, e lo rapporta deciſo per li Caſali di Caſapeſenna, ed Iſola, e Teverola: *Caſalia Caſapeſellæ, & Inſulæ tamquam ſita intus territorium Civitatis non dicuntur habere proprium, & peculiare territorium, ex quo omne territorium eſt Civitatis, nam verum eſt, quod hæc Caſalia non habent territorium proprium, & ſeparatum a territorio Civitatis, ſed habent idem territorium comune, & promiſcuum cum ipſa Civitate, prout contingit in omnibus Caſalibus, & fuit in ſpecie judicatum pro Tuberola, quæ eſt Caſale ejuſdem Civitatis*.

Uno de' non diſpregevoli argomenti dell' unico Territorio Averſano è la deciſione 466. della Regia Camera rapportata dal *Revertera*, colla quale fu deciſo, che gli Averſani poteſſero a loro piacere convenire li Caſaleſi, o innanzi al proprio Governadore, o innanzi al Giudice del Caſale indiſtintamente.

Del reſto, che aveſſe effettivamente Averſa formato ſempre un ſol Corpo coi ſuoi Caſali per l' unità del ſuo Territorio, ſu del quale i Caſali eran ſottomeſſi, ſe ne ha un convincente argomento dai tre antichi Cataſti formati dalla Città di Averſa nel 1519., nel 1580., e nel 1618., ne' quali ſempre furono accataſtati tutt' i beni dell' intiero ſuo Territorio, e da due Cataſti ſollennemente fatti dal Caſale di Giugliano, da' quali ſi ravviſa di aver ſoltanto allibrati li beni de' ſuoi Naturali, per non aver territorio

pro-

proprio. Con un privilegio del Re Roberto del 1340. la Città di Aversa fu abilitata d'imporre le gabelle tanto per la Città, che per i Casali (1). Il più manifesto segno dell' unità del Corpo della Città coi Casali si ha da un Diploma di Federico II., col quale fu fatta ad Aversa la grazia di non separarsi i suoi Casali da essa, per ciocchè eran diritti Territoriali, e contribuzioni: ed ecco le parole della supplica, sulla quale la grazia fu accordata: *Item, che si degnasse di mai segregare, e separare qualche Casale di detta Città dal Territorio, e distretto della medesima per lo pagamento, e contribuzione di detta Città, anzicchè tutti i Casali di detta Città fossero tenuti contribuire ai pagamenti Fiscalarj, ed altri pesi di detta Città, siccome per lo passato banno fatto, e sono soliti di fare.*

A maggiore dilucidazione di questo fatto esiste un Diploma del Re Ladislao, il quale fissò il numero de' fuochi della Città, e de' Casali al numero di 1200., e rilasciò an. once 248. sul peso ordinario, ch' essi supportavano. A ben intendersi questo fatto uopo è premettere, che adottatosi il sistema sotto l' Imperador Federico delle contribuzioni delle Università sotto nome di Collette, che contribuivansi in tante once d' oro, che a ciascuna Università eran tassate, sistema che durò fino ad Alfonso d' Aragona: la Città di Aversa con i suoi Casali contribuiva an. once 448. tt. 3., e gr. 12., ma a tempi del Re Ladislao essendosi essa segnalata per la fedeltà a questo Principe, e per li grandi sussidj, e servigj personali prestati contro Ottone Branswich, ed i Fautori del Partito di Luigi I., e II. d' Angiò, che avevano già occupata la Città di Napoli, per cui rimessosi pacificamente nel Regno, e volendo compensare i danni sofferti dagli Aversani, volle, che questi dovessero essere sempre taffati per lo numero fisso di fuochi

(1) *Fol.* 14. atti tra Aversa col Regio Fisco Attuario Letizia.

Digitized by Google

1200., pagando ſolo an. once 200., e di queſta Sovrana largizione han goduto ſempre non ſolo la Città, ma anche tutt' i ſuoi Caſali, e ſi è coſtantemente oſſervato ſino a dì noſtri. E di fatti nel 1508. avendo il Regno fatto un donativo di ducati 300. mila a Ferdinando il Cattolico, fu gravata ciaſcun'oncia, che dalle Univerſità contribuivaſi di carlini 3. per un ſettenio, ed avendo il Percettore preteſo eſiggere l'importo del donativo da Averſa, giuſta il numero de' fuochi effettivi, e non già per lo numero fiſſo di 1200., fu con ſinodale deciſione della Regia Camera del 1655. ſoſtenuto il privilegio degli Averſani, e ſe ne fece notamento ne' libri del Percettore. E ſopravvenuti quindi altri peſi, ed eſſendoſi novellamente preteſa l'eſazione per lo numero effettivo di fuochi, ſi venne a convenzione col Regio Fiſco, che per lo ſolo peſo ordinario antico doveſſe rimaner illeſo il privilegio, ma per i peſi ſtraordinariamente impoſti doveſſe contribuire per lo numero effettivo de' fuochi ſuoi, e de' Caſali, del che ſi ha un chiaro documento nel libro *partium* 76. dell' anno 1602., e 1603, nel grande Archivio della Regia Camera C. 5. *litt.* L. 103. E nel repertorio dell' Indice alla parola Averſa, e Caſali ſi nota il ſuo pagamento de' Fiſcali per la convenzione colla Regia Corte per ſoli fuochi 1200. E quindi nel 1648. ridotti tutt' i peſi ordinarj, e ſtraordinarj a ragione di carlini 42. a fuoco, e corſo per Averſa, e Caſali lo ſteſſo sbaglio di voler eſiggere per lo numero di fuochi effettivi, fu con novella deciſione della Regia Camera corretto l'errore, ed indi ne' libri della Regia Camera iſteſſa, e del Percettore fu notato doverſi pagare ſiccome ſtava deſcritto nell'anno 1612., cioè per i peſi ordinarj per lo numero de' fuochi 1200., e per li ſoli ſtraordinarj, oltre i carlini 15., e grana 2. per lo numero de' fuochi effettivi, onde avvenne, che nel 1669. in occaſione della nuova numerazione la Città di Averſa con tutt' i ſuoi Caſali fu taſſata a ragione di carlini 28. e grana 5. a fuoco, e non già per 42. Or di queſta Sovrana largizione,

che

che indica l' unità del Corpo, conferma l' unità del Territorio, che han goduto sempre tutt' i Casali nommeno, che la Città, e nessuno di essi ha sdegnato di passar per Casale effettivo, se non che oggi solo taluno di essi ha promosso le bizarre idee di separazione sulla lusinga di godere di un vasto ideato Territorio. Uniformi però a queste idee sono state tutte le contribuzioni fatte dalla Città, e da' Casali in occasione di spese occorse, o nell' ingresso de' Principi, e nel possesso de' nuovi Vescovi, o in qualunque altra pubblica commune occasione, ed il Gizzarello rapporta deciso dal S. C. nella sua decisione 71., che i Casali di Aversa furono astretti a pagare due terze parti delle spese de' funerali di Filippo II., giusto come erasi praticato nell' occorrenza dell' ingresso dell' Imperator Carlo V., ed in altre somiglianti occasioni.

A confermare vieppiù il diretto dominio del Territorio Aversano in pro della Città, giusta l' estensione di quanto Agro Aversano si appella, giova ricordare l' acquisto specioso fatto dalla Città stessa del Gaudo, o sia Gualdo detto mai sempre da indi in poi in tutte le carte, ed antiche, e recenti memorie *Gualdum*, *& Gaudum Aversanum*. Dovevasi formare una nuova strada da Capua a Napoli per migliorare l' antico camino, che assai più tortuosamente scorrea, si offrì la Città di Aversa di farla per entro il suo ristretto, ed oltre a ciò offrì once di oro 2500., purchè se le facesse la concessione del Gaudo, che già da' suoi Cittadini erasi occupato, ed il Monarca Carlo II. d' Angiò nel 1302., e 1305. glie ne spedì i corrispondenti Diplomi, anzi nel 1338. il Re Roberto confermò la concessione fatta da Carlo II., rivocando la donazione, che la Regina Sancia sua Conforte fatta avea a Michele Cantone di Messina di una parte del Gaudo suddetto, giusto perchè la strada erasi già compiuta, ed il pagamento delle promesse once 2500. erasi già fatto, e tutti gli anzidetti privilegj, e Diplomi furono rinovati, e confermati dalla Regina Giovanna II. nel 1414., come si ravvisa degli atti

Digitized by Google

della denuncia del Gaudo (1). Sotto i Regnanti Aragonesi servì il Gaudo per uso delle Regie cacce per la riserva fattane dal Re Ferdinando, giusta la testimonianza di Matteo degli Afflitti sulle Costituzioni lib. 1, rub. 85. num. 4. Succeduto quindi il partaggio del Regno tra Ferdinando il Cattolico, e Luigi XII., e spettata a quest' ultimo la Campagna Felice, e con essa Aversa col suo Territorio, si vidde la prima volta investito a titolo feudale il Cardinal de Roan del Gaudo suddetto, che fu descritto in *pertinentiis Civitatis Aversæ*. Ma ridottosi il Regno novellamente in un sol corpo, e svanita la concessione anzidetta, restò la Città di Aversa nel suo pacifico possesso. Tanto vero, che nel 1545. essendo surta lite tra la Città di Aversa, e quella di Pozzuoli per la giuridizione Territoriale nel Monte di Cuma, e Panete, e sostenendo con ragione Aversa, che quei luoghi formavano una parte del Gaudo di sua appartenenza, dovea a se rimanerne la giuridizione, giusta come erane in possesso, giacchè il suo Baglivo quivi procedea, come oggi giorno procede in tutti li rimanenti Casali, ed essa imponeva le assise nelle Taverne, che colà eran site. A dirimere una tal controversia, portaronsi sul luogo tre gravissimi Reggenti del Collaterale, Girolamo del Colle, Cicco di Loffredo, e Giovanni Marziale, e questi con piena cognizion di causa mantennero Aversa nel possesso de' luoghi controvertiti.

Nel 1711. rinovatasi un' antica denuncia contro tutt' i possessori de' Territorj nel Gaudo, che per le antiche riserve Sovrane si credeano di appartenenza del Fisco, e si precedette anche al sequestro; ed in questa occasione da Regj Ingegnieri Camerali Cafaro, e Nauclerio coll' intervento del Presidente Commessario Vargas, ed Avvocato Fiscale Falletti fu distintamente confinato il Gaudo, e misurato dell' estenzione di moggia 115 mila, descrivendosi in pertinenza del

(1) *Fol.* 336. Attuario Capo.

Digitized by Google

della Città di Averſa. Ma da' Poſſeſſori eſibitiſi i Diplomi, ſopra mentovati, fu commeſſa una relazione al Razionale Melluſi, in eſito della quale dalla Regia Camera a 16. Novembre del 1713. fu tolto il ſequeſtro, e reſtituito il depoſito.

Or queſti fatti indubitati nell'atto, che giuſtificano il diritto, ed il poſſeſſo della Città di Averſa per lo vaſto Territorio del Gaudo, debbono formare una giuſta ſorpreſa nell'animo de' degniſſimi Senatori, che han da giudicare, che queſto Territorio appunto con altro molto dippiù, dal Caſale di Giugliano nell' ideato ſuo Territorio ſi voglia comprendere,

Ma perchè queſta favola reſti pienamente ſmentita, e perchè queſto Caſale è unico, per cui la preſente cauſa ſi ſoſtiene, giacchè eſſo crede di poter vantare, che dell' intiero Agro Averſano componente miglia 46. ei ne abbia ſeparatamente il dominio di 32 ÷, così ſtimo opportuno in ſoſtegno della chiara ragione della Città di Averſa di fare una particolare dimoſtrazione, che tanto è lungi, che Giugliano abbia quel vaſto Territorio ſeparato, che vanamente ſta vantando, quantocchè eſſo non ha mai avuto Territorio di ſorte alcuna.

Da Regj Quinternioni, e Cedolario della Regia Camera ſi ſcorge ad evidenza, che una mettà delle Famiglie, che formavano il Feudo di Giugliano, e Decanzano poſſedevaſi da Pietro Trotta, e l'altra mettà da Genuino de Frizia in unione di Giovanni Varavalla. Nell' anno 1274. Marino Filomarino ebbe in dote quella parte di Famiglie, che ſi poſſedeva da Giovanni Varavalla padre di Maria ſua moglie. Ecco dunque il feudo conſiſtente nelle ſole famiglie de' Vaſſalli, giuſto come di ſopra ad evidenza ſi è dimoſtrato, ed è notabile ora il ſoggiungerſi quel che il P. Borrelli nella ſua opera intitolata *Vindex Nobilitatis Neapolitanæ* in parlando della famiglia Varavalla così ſi eſprime circa queſto Feudo, che alla Famiglia Filomarino in dote fu trasferito *Julianum*, *Ceſam*, *& Decanzanum Vi-*

cos' in Agro Aversano pervenus Baraballorum patrimonium ad Filomarinos transtulit Maria Joannis Filia, cum Marino Filomarino nuptui collocata: ſi ſa pur troppo a che corriſponda il nome di Vico, che anche è molto meno del Caſale, non potendo affatto aver Territorio. E di fatti proſiegue il Cedolario a deſcrivere gli acquiſti ſucceſſivi di queſto Feudo, e ſue porzioni, e d'altro non ſi parla, che di famiglie. Nel 1311. Rinaldo Ulcano acquiſtò quella porzione di famiglie, che ſi poſſedea da Trotta, e dal ſuo cognome fu nominata di Ulcani; così nel 1403. Maſone Carbone acquiſtato avendo le Famiglie, che poſſedeanſi da Frizia, e queſta parte cominciò a chiamarſi de' Carboni: nel 1406. Tommaſo Pignatelli ebbe in dote da Cicella Filomarino la porzione di ſopraccennata de Filomarino, e queſto indi Caſale della Regina fu detto. Queſte appunto ſono quelle porzioni di Famiglie poſſedute in burgenſatico *in pertinentiis Civitatis Averſæ*, acquiſtate nel 1540. da Coſmo Pinelli, che quindi ottenne il Diploma di Carlo V. di ſopra rapportato colla ſemplice conceſſione della giuridizione *in perſonas*.

Da Coſmo Pinelli paſsò queſto Feudo nella Famiglia di Aquino Principi di Pietralcina: Ma indi a poco Ceſare d' Aquino oppreſſo da' Creditori fu dedotto ad iſtanza de' medeſimi il ſuo Patrimonio nel S. C., e tra gli effetti del debitore fu anche ſequeſtrato il Caſale di Giugliano. Or queſti nel corſo del Patrimonio fu apprezzato dal Tavolario Venoſa, che nel deſcriverne la confinazione, quantunque non aveſſe cerziorati i vicini, venne a deſcriverla così: *Confina il ſuo Territorio con quello della Città di Averſa, dal quale è ſtato ſmembrato con lo Territorio di Meliſo, Mugnano, e cogli edificj del Caſale di Panicocoli, e col Territorio della Citta di Averſa detto Gaudo di miglia . . . DENTRO DEL QUALE SI COMPRENDONO TERRITORJ ARBUSTATI, SCAMPII, E SEMINATORJ TANTO DI DETTI TERRAZZANI, QUANTO DE MONASTERJ, PARTICOLARI, FORASTIERI, E DI CIT-*

CITTADINI DI DETTA CITTA' DI AVERSA PORTATI A COLTURA PER LI STESSI DI GIUGLIANO PER LA QUANTITA' DE' MASSARI, CHE CI SONO: e reſtringe in tutto il ſuo circuito al giro di miglia 6., quì è d'avvertirſi eſpreſſamente, che il Gaudo di Averſa è riportato per confine, e non già per parte del preteſo Territorio di Giugliano.

A viſta di queſto apprezzo il Dr. Franceſco Nicodemi preſentò offerta nel S. C. a nome del Duca Grillo per la compera di queſto Feudo per la ſomma di ducati 85. mila 324., incluſi tutti gli effetti burgenſatici, ed in particolare la vaſta tenuta detta Varcaturo ſita nel Gaudo di Averſa, con patto eſpreſſo di defalcarſi da detta ſomma il Capital prezzo della bonatenenza (1). A queſta offerta fece le ſue poſtille il Curatore del Patrimonio, ed in quanto alla bonatenenza, il di cui Capitale voleaſi dall'oblatore defalcato ſi ſpiegò così: *E riſpetto della buonatenenza ſi ha da dichiarare, che il Patrimonio, e Creditori non ſiano tenuti a cos' alcuna, atteſo tal peſo di bonatenenza non ci è ſtato mai per eſſere il TERRITORIO DI AVERSA, DOV' E' SITO DETTO FEUDO, e comechè la Città d' Averſa vive in promiſcuità colla Città di Napoli, veniva ad eſſere da tal peſo eſente.* Quì conviene riflettere, che fin nei principj del ſecolo antepaſſato il Feudo di Giugliano nato colle ſole Famiglie, fregiato di giuridizione da Carlo V. ſulle ſole perſone, non ebbe Territorio alcuno, giacchè quantunque il Tavolario Venoſi gli aveſſe accordato un Territorio di circa miglia ſei, pure queſto, al credere del Curatore del Patrimonio, che faceva la figura del Poſſeſſore del Feudo, e che con queſta legge lo vendeva al Duca Grillo, non aveva Territorio altrimente, che giuridizionale, perchè ſi diſſe, che il Feudo era in Territorio di Averſa, non già perſuntoriamen-

(1) *Fol. 475. atti del 1690. Attuario Letizia.*

mente, e per abbaglio, ma con molto accorgimento ad oggetto di escludere la pretensione del Compratore, che pretendea il diffalco del Capitale della bonatenenza, perchè il Territorio era di Aversa, che vivendo in promiscuità con Napoli rendeva esente il Feudo da quel peso.

Nè quindi ha questo Feudo mutata natura, giacchè devolutosi a tempi nostri a pro del Regio Fisco, quell'istesso dal Fisco si dovette possedere, che il Duca Grillo aveva già acquistato, restando negli antichi limiti giuridizionali. Tantovero, che nel 1760. essendosi dal Segretario della terza Ruota Guida compilato giusta gli ordini della Camera l'unico catasto, furono portate le once del Territorio giuridizionale di Giugliano in 79. mila 773., e quelle di Aversa in 239. mila 117., ma poi avvenuta l'usurpazione, di cui tra poco si anderà a ragionare nel tassarsi la decima, le once di Aversa sono bassate a 43. mila 720., e quelle di Giugliano maravigliosamente cresciute a 455. mila 635.

Come mai però avvenuta fosse questa grave mutazione, e lo spoglio, che alla Città di Aversa si vuol fare, ecco i fatti d'onde risulta nel tempo stesso la verità della pretesa usurpazione, e la ragion di Aversa, che per altra è stata in tutto salvata dalla vigilanza della Regia Camera. Avendo ideato il Fisco di vendere il Feudo di Giugliano, ne fece precedere l'apprezzo, che fu commesso al Tavolario Pollio, il quale sentendo le sole voci de' Cittadini di Giugliano, non avendo nel suo disimpegno intesa la Città di Aversa, regolandosi colla sola materialità, venne a circoscrivere il suo Territorio. E la Popolazione di Giugliano sommamente estesa, e tutta addetta all'industria della coltura de' Campi, per cui la maggior parte del disabitato Agro Aversano tutto da que' naturali era tenuto in fitto, e restando essi colle loro famiglie nelle Case rurali de' territorj coltivati, scorrendosi in esso dal Perito, ed interrogati quelli dove fossero serviti di Sacramenti, e sotto qual giuridizione vivessero, da queste sole notizie venne istrui-

istruito. Però avvertito dalla Relazione del Tavolario Venosi, che assai più ristretto ambitò giuridizionale dava a quel Feudo, venne a fissare, è vero, il Territorio di Giugliano all'incirca miglia 32 ÷, ma ingenuamente venne a soggiungere, che egli non sapeva determinarsi a fissare la natura di quello, se Parochiale cioè, o Giuridizionale. Praticatosi tutto ciò, venne in talento al Principe di Stigliano di comperare questo Feudo, e facendone opportunamente presentare l'offerta, si rimise all'apprezzo di Pollio, ed al Privilegio di Carlo V. di sopra rapportato; il Fisco ebbe l'avvertenza di postillare questa offerta colla clausola salutare *prout de jure*.

Ma ciò non ostante messosi il Principe di Stigliano in possesso del Feudo suddetto cominciò a decidere col fatto il dubbio opportunamente promosso dal Tavolario estimatore, con volere esercitare tutti gli atti giuridizionali nell'intiero Territorio assegnato in dubbio dal Perito. Si oppose a ciò la Città di Aversa, ed il Feudatario credette opportuno di lodare in autore il Regio Fisco. Or questi per non entrare nel dubbio dell'evizione, credette poter sostenere, ch' essendo in atto della vendita tanto Giugliano, quanto Aversa sotto l'immediata Real giuridizione, potea liberamente il Fisco con metodo diverso dal sinallora praticato vendere l'alta giuridizione a Stigliano, in quanto li fosse piaciuto, senza però pregiudicare il diritto territoriale di Aversa, e con questa idea il Tribunale, sebbene con discrepanza di voti, mantenne il possessor di Giugliano nella vantata giuridizione, se non che però collo stesso decreto ragionando il suo sentimento, si venne così a spiegare la ragion territoriale della Città di Aversa: *Veteres quidem scripturas aliquot ea allegavit* (la Città di Aversa) *quibus enunciantur Julianum, & alia loca in Tabularii Pallio planta comprehensa in Territorio Aversæ, seu in Agro Aversano fuisse posita, ejusmodi tamen monumenta tantum prodesse potuissent asserendis juribus Territorialibus ad Aversam pertinen-*

nentibus publicarum functionum reſpectu, & jugationis, aut Capitationis intuitu Fiſco præſtandæ. Avverſo di queſta ſentenza pendono ancora le nullità col depoſito di doc. 180., che non peranco ſi ſon diſcuſſe, e la Città di Averſa ha ben mottivo da ſperare, che la ſua ragione in tutto poſſa trionfare: ed è intanto marcabile, che di queſta ſentenza dovette il Tribunale dar conto a S. M., e nella ſua relazione s' incaricò di ſentimenti de' reſpettivi votanti, e delle ſteſſe allegazioni del Fiſco, ed oltre la diſparità de' voti, che ne riſulta, ſi dice chiaramente, che colla ſentenza la ſola giuridizione, non già il diritto Territoriale venivaſi a diſmembrare. Quì cade in acconcio di aggiungere un fatto, che tantoppiù ſarà opportuno per iſmaſcherare, e ſmentire la ſtravagante pretenſione del Caſale di Giugliano. Eſiſte accoſto del ſuo abitato un bel Convento di Capuccini; or queſto nel 1538. fu edificato dalla Città di Averſa, che concedette il luogo del ſuo Territorio, eſſa implorò dal Pontefice la grazia della fondazione, *ut fol.* 70. *ad* 80. *vol.* 1.. Dovendoſi quindi queſto Moniſtero ampliare nel 1587., il Rettore di S. Giuliano Ceſare Strambone dichiarando, che il luogo della Rettoria accoſto i Cappuccini era in Territorio di Averſa, donò un moggio di Territorio al Moniſtero per la ſua ampliazione, e ſe ne ottenne da Roma l'Aſſenſo: e queſti PP. intervengono nella Proceſſione di Averſa, e ſon trattati come luogo Pio di quella Città *fol.* 73. *ad* 86. 1. *vol.* In queſto ſteſſo Monaſtero ſi fa gran feſta nel giorno di Paſqua, ed il Governadore di Averſa eſercita quivi giuridizione in detto giorno di Fiera, e di concorſo, e gli Eletti della Città impongono le aſſiſe ſulla roba, che quivi ſi vende. Surſe ſu di ciò controverſia per una ſtrana contradizione dell' Univerſità di Giugliano: ma in Marzo dell' 1692. a relazione del Conſigliere Caravita dal S. C. fu mantenuto in poſſeſſo il Governadore, e gli Eletti *nomine S. C. fol.* 87. *a t. vol.* 1.

Ec-

Ecco dunque come vanno ad abortire i faſtoſi progetti del vaſto Territorio del Feudo di Giugliano; eſſo al pari degli altri non ne ha, nè ne ha avuto mai, e tutto l'Agro Averſano è ſicuramente della Città, quando non voglia negarſi l'evidenza, rinunciare alle verità Iſtoriche, ſmentire tutti gli Archivj, denegare tutte l'eſpreſſioni de' contratti, da' quali coſtantemente vengono tutti Caſali appellati in pertinenza di Averſa, giacchè con eſſa han ſempre formato un ſol corpo, ed unico territorio han goduto di propria appartenenza della Città. Nè deve far ombra, ed oſtacolo alcuno una tal quale diviſione, e diſtinzione di territorio, che ciaſcun Caſale abbia potuto vantare, e la giuridizione, che ciaſcun Barone ha in ogni Caſale infeudato eſercitata, giacchè queſto non può pregiudicare l'unità del Territorio, che ſempre reſta illeſa per ciò, che ſia Territoriale giuridizione a prò della Città principale. Ecco come al propoſito laſciò ſcritto il Cardinal de Luca nel diſcorſo 165. *de Regalibus*, che ſembra averlo compoſto per la preſente quiſtione: *Idque verum, non obſtante, quod ſingula Caſtra, ſeu Villæ, & loca intra ambitum diſtrictus ſeu Comitatus habeant inter ſe ſuos diſtrictus, & quandam ſpeciem territorii contra diſtincti etiam ab illo Civitatis, & cum conſtitutione ſubalternarum Comunitatum, quoniam id non tollit unitatem territorii, ſeu corporis in univerſum, ſed ſolum continet quandam diviſionem ſubalternam reſpectu uſus, & commoditatis ad tollendas confuſiones pro paſcuis, & cultura prædiorum.* Indi ſoggiugne, che niente oſta, che la Città ſia ſotto l'alta giuridizione di uno, ed i Caſali di un'altro, ed allega per eſempio le Città del noſtro Regno di Napoli: *Verum id non videbatur argumentum quod concluderet, quoniam aliud eſt jus territoriale pro exercitio juriſdictionis, ut docet nimium frequens notoria praxis præſertim in Regno Neapolitano, pro cujus miſera conditione omnia pene loca ſunt infeudata, ut inſinuatur in diſc. 32. & alibi pluries, quoniam frequenter da-*

datur caſus, quod Civitas ſit unius Domini, vel ſit Demanialis, come ora è la Città di Averſa, *& Caſtra, quæ ibi Caſalia dicuntur, ſint diverſorum Baronum*, come oggigiorno ſono li Caſali di Averſa, *ut de aliquibus Caſalibus ipſiuſmet Regiæ Civitatis Neapolis habetur apud de Franch.* Deciſ. 129. Gizzar. Deciſ. 24. ubi add. Galeota lib. 2. contr. 20. Rovit. Deciſ. 11., & alios.

Dal fin quì detto giova di trarre le opportune conſeguenze. Il Territorio in controverſia potrà mai dirſi proprio de' Caſali, o dovrà darſene alla Città, com'è giuſto, l'appartenenza? Sembra, che non poſſa ulteriormente diſcettarſi queſto articolo, e trionfando la verità par, che Averſa non poſſa temere di eſſere ſpogliata di ciocchè ſicuramente le appartiene. In queſta veduta qual conto dovrà averſi del decreto della Regia Camera, che preſcriſſe l' unico cataſto? eſſo corriſpoſe perfettamente alla giuſtizia, ed all'economia, giacchè a ſcanſo di ogni lite, di ogni diſpendio, e di ogni lungheria fu ſerbato intatto il diritto della Città, nè fu leſo quello de' Caſali, perchè a ciaſcuno ſi diede corriſpondentemente al numero de' ſuoi fuochi, ed in conſeguenza a proporzione de' ſuoi peſi la rata di tutto l'emolumento del cataſto, e della bonatenenza.

Per contrario il decreto del 1780, oltre di far man baſſa su del giudicato ſollenne, gradito, ed accettato allora da contendenti, nel mentre offeſe chiaramente il diritto della Città, non ebbe a cuore gl' intereſſi nè di eſſa, nè de' Caſali. Conſeguenza indubitata di quel decreto ſi era d' involvere tutte le contendenti Univerſità in una lite lunga, ineſtricabile, e diſpendioſa, il di cui eſito non poteva eſſere certamente altro, che quello ſteſſo decreto, che ſi roveſciava. Se i Caſali non han territorio proprio, come luminoſamente ſi è dimoſtrato, ma tutti godono dell' unico territorio proprio della Città, che altro dopo il termine impartito col decreto del 1780 potea far la Camera, ſe non che, o ripartire tra tutti il territorio iſteſſo giuſto il nu-

numero de' fuochi componenti ciaſcuna Communità, o ordinando l'unico cataſto ripartirne tra eſſi colla ſteſſa proporzione l'emolumento? Il primo eſpediente ſarebbe certamente riuſcito lungo, diſpendioſo, ed inviluppato; ed il ſecondo per contrario quanto piano, e facile, altrettanto tendente allo ſteſſo oggetto della diviſione. Sì, tanto ciò vero, che queſto appunto eraſi fatto nell' eſeguirſi il decreto dell' unico cataſto dall' accorto Razionale Guida incaricato. Egli dopo aver fatto il carico, nel formare il ratizzo della tangente di ciaſcuna Communità, propoſe, che ſi aſſegnaſſe ad ognuna di eſſe tanto numero di bonatenenti, che formaſſe il pieno del riſpettivo loro avere. Con queſta operazione ſi veniva implicitamente a fare la diviſione del territorio, ſi manteneva l' unità nell' aſpetto, e non ſi turbava lo ſtato poſſeſſoriale della giuridizione contenzioſa, che avrebbe potuto allarmare gl' intereſſati ad infiniti diſpendioſi litigj. A buon conto ſi può francamente conchiudere, che quanto giuſto, economico, e vantaggioſo per le contendenti fu il decreto preſcrivente l'unico cataſto, altrettanto ingiuſto, irregolare, e ruinoſo ſi deve dichiarare il decreto del 1780, per cui non potrà temere la Città di Averſa da' Giudici imparziali, che debbono giudicare, di veder queſto giuſtamente proſcritto, e quello menato alla ben dovuta eſecuzione.

Che ſe a fronte di tanta evidenza poteſſe cancellarſi quel giuſtiſſimo decreto, dandoſi ſfogo al privato vantaggio di uno, al più due Caſali, che profittando dell' ignoranza degli altri', che non calcolano li veri loro intereſſi ſe li fa fare la figura di oppoſitori a quel decreto, che i ſaggi lor difenſori deſiderarono, ed eſſi accettarono, e gradirono; veggaſi di grazia in queſta nuda ipoteſi quale potrebbe eſſerne il riſultato. In tre aſpetti può riguardarſi la controverſia dalla banda del ſoggetto della diſputa; Il territorio controvertito o potrà dirſi proprio ed aſſoluto della Città, o comune tra eſſa, ed i Caſali, o in fine di privata appartenenza di ciaſcuna

Co-

Comunità. Nel primo caſo non potrebbe negarſi la confezione dell' unico cataſto, e perchè tante popolazioni non dovrebbero perire nell' indigenza, ſarebbe giuſto, che la Città Capo ne communicaſſe con eſſe l' emolumento giuſta la proporzione de' fuochi, che corriſponderebbe alla proporzione de' peſi riſpettivi. Nel ſecondo caſo, o l' Univerſità tutte ſaran contente di poſſedere il territorio in comune, e dovrebbero a conformità di quanto preſcrivono le Iſtruzioni formare il loro cataſto. O eſſe vorranno ſepararſi, ed allora, come mia intenzione non è ſtata mai di ſoſtenere qual Carneade ora la ſolubilità, ed ora l' inſolubilità della communione, dovrà l' intiero territorio dividerſi, ſerbandoſi la giuſta proporzione, ed il numero riſpettivo de' Fuochi dovrà eſſere l' indice del partaggio; e con queſto metodo Averſa neppur ſarebbe ſcontenta della ſua ſorte. Nel terzo caſo finalmente ciaſcuna Univerſità dovrebbe fare il ſuo particolare cataſto per lo ſuo peculiar territorio, allibrando li beni tanto degli eſteri, quanto de' naturali. Queſto ſiſtema adottandoſi ſarebbe o quaſi ineſeguibile, o ſommamente diſpendioſo, giacchè non ci è un Caſale, che poſſa con certezza limitare li ſuoi confini anche giuridizionali, come il fatto ha dimoſtrato per l' impoſizione della Decima, delle once immuni, ed altre, per le quali ſi è veduta la moſtruoſità di eſſer qualche fondo taſſato da più Univerſità, onde ſi è dovuto ricorrere al general cataſto compiutamente fatto dalla Città, donde ſi è preſa la norma. Ma via in grazia de' Caſali ſi paſſi per ſopra a queſti graviſſimi ſconci, e gli avvedutiſſimi Signori Avvocati Fiſcali permettano per lo capriccio male inteſo di pochi di veder dilaniate, ed impoverite tante Univerſità, per venire a capo di veder diſtinti li proprj confini; pure Averſa farà il ſuo buon negozio, perchè il ſuo Gaudo non ſe le potrà negare, e tutta la manifeſta ingiuſtiſſima occupazione di Giugliano, che quando voglia avere un territorio, che mai ha avuto fin dal ſuo naſcere, appena potrà ave-

Digitized by Google

avere quel territorio giuridizionale di miglia ſei, che li diede il Tavolario Venoſa. Datoſi tutto ciò ad Averſa, ed aggiunto a quello, che dalle altre adjacenti Univerſità ſe le voglia uſurpare, formerà per eſſa un aſſai comodo appannaggio, nell' atto che però molti Caſali, che non hanno avuta la fortuna di inventare qualche favoloſa diſcendenza, reſterebbero nella miſeria di un anguſtiſſimo territorio incapace a ſoſtenere li loro biſogni.

Ma via ſi deneghi anche queſto ad Averſa, e ſi appaghino le brame di uno de' novelli Procuratori de' Caſali, che, uſcendo dalle antiche tracce de' ſuoi ben degni anteceſſori per ſecondare le irregolari voglie del Caſale di Giugliano, e traſcurando il vero intereſſe degli altri, ha ſoſtenuto, che tutte le Univerſità de' Caſali facciano il proprio Cataſto nel territorio, che fantaſticamente credono di appartenerſeli. Si rinchiuda Averſa nel ſuo murato recinto, ſe le tolga pur quello, che li ſuoi illuſtri fondatori acquiſtarono colla forza delle armi, che ſempre da' Sovrani è ſtato riconoſciuto, e da' Caſali ſteſſi confeſſato, conteſtato dalla ſtoria, da pubblici Archivj, e dalle pubbliche, e private memorie pienamente garentito. Che ſe così però ſaranno appagate le ingiuſte irragionevoli voglie del ben degno loro difenſore, non potranno certamente eſſerne contenti li giuſtiſſimi Senatori, che han da giudicare, e li zelantiſſimi Avvocati Fiſcali, che non potranno mai ſoffrire, che una Città illuſtre, e ricca di numeroſa popolazione languiſca negletta, ed avvilita, ſenza giuridizione territoriale, e li ſuoi Cittadini, mentre verran preſſati da un gravoſo cataſto, che dovran corriſpondere ne' Caſali per ingraffarli inutilmente, dovran ſubire il peſo d' infinite gabelle per ſupplire agl' indiſpenſabili biſogni della propria eſiſtenza, e de' peſi dello Stato. Queſta inudita moſtruoſità, oltrechè non combina colla pur troppo chiara ragione della Città di Averſa, non potrà mai attenderſi dalla prudenza del Magiſtrato, per cui avrà ella ben ragione da ſperare, che

quan-

quando li rispettabili Giudici vogliano rimovere ogni inconveniente, vogliano dare alla giustizia il suo corso, vogliano serbare illesa la santità del giudicato, debbano ridonare al decreto prescrivente l'unico catasto quella esecuzione, che già la Regia Camera le avea dato, e che fu distolta per la sola opposizione de' Napoletani.

Casa 28. Novembre 1801.

Giacomo Merenda.
Nicola Puoti.

VA1
154694

Digitized by Google